

22.3.2024

A9-0276/268

Emendamento 268

Pascal Canfin

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione

A9-0276/2023

Nils Torvalds

Trattamento delle acque reflue urbane
(COM(2022)0541 – C9-0363/2022 – 2022/0345(COD))

Proposta di direttiva

–

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA(UE) 2024/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

concernente il trattamento delle acque reflue urbane
(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C ..., ..., ELI:

² GU C ..., ..., ELI:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/271/CEE³ del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche⁴. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) ***L'acqua è un bene primario che appartiene a tutti ed è per tutti e che, in quanto risorsa naturale essenziale, insostituibile e indispensabile alla vita, deve essere considerata e integrata nelle sue tre dimensioni: sociale, economica e ambientale.***

³ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁴ Cfr. allegato VII, parte A.

- (3) La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. ***Le acque reflue urbane possono essere costituite da diversi miscugli di acque reflue domestiche, deflusso urbano e acque reflue non domestiche di altra origine. Le acque reflue provenienti da istituzioni quali uffici, scuole, cucine con preparazione di alimenti ecc. che derivano prevalentemente dal metabolismo umano, sono anch'esse considerate acque reflue domestiche. L'obiettivo della direttiva 91/271/CEE è proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate. Essa ha contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e di altre normative pertinenti.*** La presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica ***conformemente all'approccio "One Health", che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi***, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Dovrebbe inoltre ***garantire*** l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

*La direttiva dovrebbe altresì mirare ad aumentare le sinergie con l'adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni volte a ripristinare gli ecosistemi urbani, in particolare attraverso una pianificazione integrata della gestione delle acque reflue urbane, facendo nel contempo un uso ottimale della digitalizzazione. La presente direttiva dovrebbe infine contribuire **alla progressiva riduzione** delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. **In linea con l'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono andare oltre i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva, ad esempio applicando termini o soglie più rigorosi rispetto a quelli contenuti nella presente direttiva e/o raggiungendo più rapidamente la neutralità energetica e/o climatica e/o imponendo requisiti supplementari o ampliando lo spettro per l'applicazione dei loro regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore.***

⁶ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (4) Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione⁷ (la "valutazione"). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate tre importanti fonti di carico inquinante residuo nelle acque reflue urbane che potrebbe essere evitato, segnatamente le tracimazioni dovute a piogge violente e **gli scarichi inquinati di** deflusso urbano, i sistemi individuali potenzialmente malfunzionanti (ossia i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche che non confluiscono nelle reti fognarie) e i piccoli agglomerati che a oggi sono solo parzialmente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE. Queste tre fonti di inquinamento esercitano una pressione significativa sui corpi idrici superficiali nell'Unione. La relazione di valutazione ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e la governance delle attività legate alle acque reflue urbane, sfruttare il potenziale del settore del trattamento di tali acque in termini di sviluppo delle energie rinnovabili, compiendo progressi concreti verso la neutralità energetica per contribuire a quella climatica, e armonizzare la sorveglianza dei parametri sanitari nelle acque reflue, quali il virus della COVID-19 e le sue varianti, per sostenere l'azione nel campo della salute pubblica.

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Sintesi della valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (SWD(2019) 701 final).

- (5) I piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull'11 % dei corpi idrici superficiali nell'Unione⁸. Per contrastare meglio l'inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti gli agglomerati con 1 000 abitanti equivalenti (a.e.) o più.
- (6) Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell'ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1 000 a.e. o più siano raccolte in reti fognarie centralizzate, ***a meno che gli Stati membri non giustifichino una deroga per l'uso di sistemi individuali ai sensi della presente direttiva. Nel delimitare i loro agglomerati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della soglia indicativa di riferimento di 10-25 a.e. per ettaro al di sopra della quale la popolazione, eventualmente combinata con attività economiche, situata in una zona specifica è considerata sufficientemente concentrata.*** Laddove esistano già reti ***fognarie*** di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue ***domestiche*** vi siano collegate.

⁸ Relazione dell'AEA, Acque europee: valutazione 2018 dello stato e delle pressioni, n. 7/2018.

(7) *Saranno necessari investimenti significativi per attuare i nuovi requisiti introdotti dalla presente rifusione della direttiva. È pertanto necessario tenere conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro e, se necessario, adeguare i termini per l'attuazione di taluni requisiti rigorosi. Ad esempio, gli Stati membri che presentano numerosi piccoli agglomerati interessati dai nuovi requisiti della direttiva, in termini di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 000 e 2 000, dovrebbero essere autorizzati a prorogare i termini per adempiere ai nuovi requisiti nel quadro del loro primo programma nazionale di attuazione. Ciò dovrebbe valere anche per gli Stati membri che presentano un elevato numero di strutture (oltre il 50 %) che devono essere adeguate al trattamento terziario in linea con i nuovi requisiti della direttiva riveduta. Gli agglomerati con meno di 2 000 a.e. in cui sono già presenti reti fognarie che scaricano le acque reflue urbane in impianti di trattamento situati in un altro agglomerato non dovrebbero essere conteggiati nel calcolo della percentuale relativa a tali deroghe limitate nel tempo. Inoltre, alcuni Stati membri che hanno aderito più di recente all'Unione hanno dovuto effettuare investimenti più recenti per attuare i requisiti della direttiva precedente. Tali Stati membri sono inoltre caratterizzati da un elevato numero di zone rurali, che presentano un forte deflusso di popolazione da tali zone e un invecchiamento della popolazione rurale. È pertanto necessario tenere conto della situazione specifica di Romania, Bulgaria e Croazia e autorizzarle a prorogare i termini per adempiere ai nuovi requisiti nel quadro dei rispettivi primi programmi nazionali di attuazione.*

- (8) *Il ritrovamento di siti di valore archeologico nel corso di lavori infrastrutturali, come la costruzione di reti fognarie o di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, comporta spesso il ritardo di tali lavori a causa della necessità di effettuare studi archeologici sul sito conformemente al diritto nazionale. In questi casi specifici è pertanto opportuno adattare i termini di attuazione. Più specificamente, quando gli Stati membri stabiliscono che, a causa della necessità di preservare il patrimonio culturale, la realizzazione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile, essi dovrebbero essere autorizzati ad adattare i termini di attuazione in zone specifiche e ad aggiornare di conseguenza il loro programma nazionale di attuazione. Le proroghe dei termini dovrebbero essere fissate per ciascuna zona e dovrebbero essere mantenute il più possibile brevi nonché al di sotto degli 8 anni. Il patrimonio culturale dovrebbe essere inteso secondo la definizione di cui all'articolo 1 della convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.*
- (9) **■** *Se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria centralizzata per le acque reflue urbane o il collegamento a una rete fognaria non presenterebbero vantaggi per l'ambiente o la salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi, e solo in questi casi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per raccogliere, stoccare e/o trattare tali acque, purché assicurino lo stesso livello di protezione dell'ambiente e della salute umana del trattamento secondario e terziario. I sistemi individuali possono comprendere diversi tipi di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, quali soluzioni basate sulla natura, sistemi di trattamento di piccole dimensioni o serbatoi provvisori abbinati allo svuotamento periodico negli impianti di trattamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre scambiare le migliori pratiche sull'uso e sul funzionamento dei sistemi individuali **■**.*

(10) *A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali, regionali o locali che identifichino i sistemi individuali e gli stoccaggi provvisori in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità in base a un approccio basato sul rischio. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per raccogliere, stoccare e/o trattare le acque reflue urbane siano impermeabili e stagni e affinché siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari. Tenendo conto dei costi sproporzionati per adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di progettazione, questi ultimi non dovrebbero applicarsi ai sistemi realizzati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Qualora siano utilizzati sistemi individuali per raccogliere e/o trattare più del 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale proveniente da agglomerati con 2 000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione giustificazioni riguardanti i motivi per l'uso di sistemi individuali anziché di reti fognarie, il livello di conformità di tali sistemi alle norme stabilite dalla presente direttiva e le misure adottate per ridurre l'uso di tali sistemi. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della comunicazione e il livello di dettaglio delle informazioni che le autorità nazionali devono fornire.*

(11) *A causa delle precipitazioni quali pioggia, neve o acqua di fusione*, le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano rappresentano una considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell'ambiente. Si prevede che tali emissioni aumenteranno per via degli effetti combinati dell'urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici.

Le infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane sono pertanto particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. È opportuno che le soluzioni per ridurre questa fonte di inquinamento siano definite a livello locale, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, e si fondino su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell'inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nei quali le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano mettono a repentaglio l'ambiente o la salute pubblica. ***In tali piani dovrebbero essere stabilite misure volte a limitare l'inquinamento da tracimazioni causate da piogge violente a non più del 2 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte sulla base degli inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato I.***

(12) Tali piani dovrebbero includere misure volte a ridurre l'inquinamento da tracimazioni causate da piogge violente nonché ad affrontare l'inquinamento potenzialmente significativo derivante dal deflusso urbano raccolto separatamente, ad esempio l'inquinamento derivante dalle prime piogge dopo un lungo periodo secco in zone densamente popolate. Dovrebbero inoltre includere misure per prevenire l'inquinamento alla fonte e prediligere soluzioni basate sulla natura rispetto a quelle che richiederebbero la realizzazione di infrastrutture "grigie". Tali misure potrebbero comprendere misure preventive temporanee tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie o lo stoccaggio temporaneo, compresa la ritenzione naturale dell'acqua, e un trattamento appropriato delle prime piogge abbondanti. Gli Stati membri sono incoraggiati ad aumentare gli spazi verdi e blu nelle aree urbane e dovrebbero tenere conto della piattaforma per l'inverdimento urbano, che fornisce orientamenti e conoscenze a sostegno delle città. Al fine di garantire una copertura adeguata dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e una soluzione globale ai problemi causati dalle piogge violente, è opportuno istituire tali piani per i bacini di drenaggio degli agglomerati interessati.

- (13) Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori pratiche in uso nelle aree urbane avanzate. Pertanto le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un'analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti **per generare risparmi energetici e contribuire alla riduzione delle emissioni**. Data la preferenza per gli sviluppi **e gli investimenti "verdi" e "blu"**, è opportuno prevedere nuove infrastrutture "grigie" solo se assolutamente necessarie. Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica, **comprese le acque superficiali, sotterranee e potabili**, dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1 000 a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario.
- (14) ***Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1 000 a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario. A causa dell'estensione del campo di applicazione della direttiva ad agglomerati più piccoli, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per istituire le infrastrutture necessarie ad adempiere a tali obblighi. Analogamente, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente al fine di adeguare le loro infrastrutture di trattamento per gli agglomerati che scaricano le loro acque reflue nelle zone costiere o in "aree meno sensibili" in cui un trattamento secondario non era previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.***

(15) *Per gli scarichi nelle zone d'alta montagna (sopra i 1 500 m di altitudine) e i piccoli agglomerati con meno di 2 000 a.e. nelle zone con clima freddo con una temperatura media annua inferiore a 6 gradi, in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature, dovrebbe essere autorizzato un trattamento meno spinto rispetto al trattamento secondario, a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana. Analogamente, dovrebbero beneficiare di tale deroga anche gli scarichi in acque marine profonde provenienti da agglomerati più piccoli con meno di 150 000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate, con meno di 275 000 abitanti e caratterizzate da una topografia difficile, come pendii ripidi, e che scaricano le loro acque reflue urbane in acque marine profonde nell'oceano aperto, così da favorire un elevato livello di diluizione di tali scarichi di acque reflue urbane nelle acque recipienti. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri e di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana su tutto il territorio dell'Unione europea, tale deroga dovrebbe essere limitata a 20 anni, ossia il tempo necessario per adeguare progressivamente gli impianti rimanenti al trattamento secondario nelle zone in cui tale trattamento potrebbe essere più difficile da applicare. Tali deroghe dovrebbero essere concesse a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non incidono sulla conformità delle acque recipienti ad altre normative europee in materia, quali la direttiva sulle acque di balneazione, la direttiva quadro sulle acque o la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.*

- (16) La valutazione ha constatato che grazie all'attuazione della direttiva 91/271/CEE sono state realizzate notevoli riduzioni delle emissioni di azoto e fosforo. Tuttavia, sempre stando alla valutazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane continuano a costituire un importante canale attraverso cui questi inquinanti arrivano nell'ambiente, dove sono causa diretta di eutrofizzazione dei corpi idrici e dei mari nell'Unione. Parte di tale inquinamento è evitabile, in quanto il progresso tecnologico e le migliori pratiche dimostrano che i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE per azoto e fosforo sono obsoleti e dovrebbero essere resi più stringenti, *segnatamente per gli impianti di trattamento di maggiori dimensioni*. È opportuno imporre sistematicamente il trattamento terziario a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più, in quanto detti impianti rappresentano un'importante fonte residua di scarichi di azoto e fosforo.

(17) Il trattamento terziario dovrebbe essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l'eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell'intero bacino idrografico ***e assicurare una designazione coerente delle aree sensibili in tutta l'Unione europea***, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l'eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, a fini di coerenza della normativa pertinente dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio ***e stabiliscano se tali aree sono sensibili all'azoto o al fosforo***, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e della direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹⁰. Valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l'eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

⁹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- (18) Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione¹¹ **sottolineano** la necessità di agire per affrontare il problema dei **microinquinanti**, ormai **generalmente** rilevati in tutte le acque dell'Unione. Alcuni di essi sono pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente anche **a basse concentrazioni di microgrammi per litro o a concentrazioni inferiori. Sebbene il trattamento primario, secondario e terziario rimuova già alcuni microinquinanti**, è opportuno introdurre un ulteriore trattamento, ossia il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di **microinquinanti residui**. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui **microinquinanti** organici, che rappresentano una parte significativa dell'inquinamento e per i quali esistono già tecnologie di rimozione. Dovrebbe essere imposto seguendo **il principio** precauzionale combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000 a.e.** o più dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all'origine di una parte significativa degli scarichi di **microinquinanti** nell'ambiente e che la rimozione dei **microinquinanti** a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. **Per gli impianti di trattamento di 150 000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli investimenti necessari siano prioritari, in modo che gli impianti con i maggiori rischi per la salute umana e per l'ambiente siano attrezzati senza ritardi.**

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM/2018/028 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

Nel caso degli agglomerati con **■** 10 000 a.e. **o più**, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all'inquinamento da **microinquinanti** secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi tassi di diluizione o in cui i corpi idrici recipienti sono usati per la produzione di acqua potabile, **per la produzione di molluschi** o come acque di balneazione. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare il trattamento quaternario in tali aree qualora una valutazione del rischio dimostri che non sussistono potenziali pericoli per la salute umana e/o per l'ambiente derivanti dai microinquinanti. Per tutti gli altri tipi di corpi idrici in agglomerati con ■ 10 000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero valutare i rischi che lo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane comporta per l'ambiente o per la salute pubblica sulla base di una valutazione del rischio standardizzata e applicare il trattamento quaternario solo se necessario in base ai risultati della valutazione del rischio. Qualora vi siano più impianti di trattamento delle acque reflue urbane in un agglomerato con oltre 10 000 a.e. identificato come sensibile all'inquinamento da microinquinanti, solo gli impianti che scaricano nell'area a rischio dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario.*** Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l'obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al **2045**, con obiettivi intermedi chiari.

- (19) Per garantire la conformità continuativa degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario, è opportuno prelevare campioni conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, i quali dovrebbero rispettare i valori parametrici ivi stabiliti. Al fine di tenere conto delle possibili variazioni tecniche dei risultati del campionamento, è opportuno fissare un numero massimo di campioni non conformi a detti valori.

(20) Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i **microinquinanti** dalle acque reflue urbane comporterà costi aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di **microinquinanti** nelle acque reflue urbane ("sostanze **microinquinanti**") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. ***In tale contesto, la responsabilità estesa del produttore si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato o che i loro singoli componenti siano stati fabbricati in uno Stato membro o in un paese terzo, o che i produttori abbiano una sede legale nell'Unione europea o che il prodotto sia immesso sul mercato tramite una piattaforma digitale.*** I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei **microinquinanti** presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti. ***Sulla base dei risultati del monitoraggio delle acque reflue urbane e dei dati scientifici più recenti, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente se altri settori industriali debbano essere inclusi nel sistema di responsabilità estesa del produttore.***

(21) *Sulla base dei dati disponibili, il potenziale aumento dei costi dei prodotti oppure la potenziale riduzione dei margini di profitto delle industrie che immettono sul mercato dell'Unione prodotti a causa dell'applicazione della responsabilità estesa del produttore sarebbe marginale a livello dell'UE e non comprometterebbe la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, di tali prodotti sul mercato dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, nonché sulla parità di condizioni. Gli Stati membri possono intervenire per garantire la disponibilità di fondi sufficienti, anche finanziando parte dei costi per il trattamento quaternario. Dato che gli Stati membri potrebbero scegliere approcci di attuazione diversi, è opportuno tenere in considerazione il funzionamento del mercato interno e la Commissione dovrebbe valutare gli impatti potenziali al riguardo in ogni futura valutazione della direttiva.*

- (22) Dovrebbe tuttavia essere *possibile* derogare agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. *Ciò dovrebbe avvenire quando la quantità totale di sostanze contenute nei prodotti che un produttore immette sul mercato dell'Unione ammonta a piccole quantità, ossia inferiori a 1 tonnellata all'anno, poiché in tal caso l'onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l'ambiente. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere deroghe per una parte dei prodotti* se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto non sono generati *microinquinanti* o se questi può provare che i residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell'ambiente o che non raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato *dell'Unione* che a fine vita non rilasciano *microinquinanti* nelle acque reflue, *nonché della pericolosità e della biodegradabilità di tali prodotti*. Nell'elaborare tali criteri, la Commissione dovrebbe tenere conto dei *criteri già stabiliti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ma anche* dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti. *Tali criteri dovrebbero essere stabiliti prima dell'entrata in vigore dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.*

¹² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(23) Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti minimi di attuazione della responsabilità estesa del produttore e che l'organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. *Al fine di agevolare la sostituzione di sostanze e prodotti che generano residui di microinquinanti nelle acque reflue urbane*, il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di prodotto immessa sul mercato e alla *pericolosità* dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, ma non superare, i costi *di investimento e operativi* delle attività di monitoraggio dei *microinquinanti*, i costi di compilazione, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato *degli Stati membri* e i costi di applicazione del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente. *Tali contributi dovrebbero coprire anche i costi operativi del trattamento quaternario già stabilito all'entrata in vigore della direttiva quando ciò sia necessario per adempiere agli obblighi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore. Dovrebbero inoltre coprire parte dei costi di investimento di tali trattamenti quaternari già stabiliti, tenendo conto dell'ammortamento degli investimenti e delle scadenze degli obblighi di finanziamento stabiliti dalla* presente direttiva. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un'organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

(24) La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi, ***nonché mediante il calore o l'energia cinetica o altre fonti di energia rinnovabile***. La valutazione puntualizza però che, senza obblighi giuridici chiari, il settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l'energia totale annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio nazionale che trattano un carico di 10 000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, generata da tali impianti. ***Al fine di tener conto delle specificità di ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ottimizzare gli investimenti necessari e garantire la flessibilità richiesta per conseguire l'obiettivo della neutralità energetica, garantendo nel contempo il pieno sfruttamento del potenziale di produzione di energia rinnovabile e di risparmio energetico, detto obiettivo dovrebbe essere conseguito a livello nazionale e non per ciascun impianto di trattamento. Si dovrebbe tener conto di tutta l'energia rinnovabile prodotta dai gestori o dai proprietari di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in loco o altrove, quale l'energia idraulica, solare, termica, eolica oppure il biogas.*** Il suddetto obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre 2045. ***Una quantità limitata di energia non fossile, non connessa direttamente alle attività di trattamento delle acque reflue urbane, può essere acquistata a partire da fonti esterne nel 2040 e nel 2045, ricorrendo a una deroga legata a condizioni.*** Il raggiungimento della neutralità energetica contribuirà ***in particolare*** a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore ■ , sostenendo nel contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell'Unione ad essi connessi, ■ come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

¹³ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per

Le iniziative volte a conseguire la neutralità energetica non dovrebbero tuttavia comportare un aumento delle emissioni di metano e di protossido d'azoto. In linea con la direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri dovrebbero agevolare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile necessari a conseguire la neutralità energetica di questo settore. Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell'Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto"¹⁵, *nonché utilizzare al meglio la digitalizzazione, il* che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d'investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, uno degli obiettivi del piano REPowerEU della Commissione¹⁶. È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono definiti "zone di riferimento per le energie rinnovabili", ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici, *quali definiti nella direttiva (UE) 2023/179 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁸. Gli audit dovrebbero tra le altre cose individuare *anche* le possibilità di *riduzione del consumo energetico, di recupero e di uso efficaci sotto il profilo dei costi del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, o di un uso o una produzione di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi secondo i criteri di cui all'allegato VI*

onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

¹⁵ Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica - Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano REPowerEU, COM(2022) 230 final.

¹⁷ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (*GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75*).

¹⁸ *Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, relativa all'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).*

della direttiva 2012/27/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹. *La produzione di energia rinnovabile da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non dovrebbe comprendere l'acquisto di energia rinnovabile.*

¹⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(25) Poiché i risultati conseguiti nella riduzione delle emissioni di metano comportano, in proporzione, riduzioni più efficaci delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio e poiché il settore delle acque reflue è identificato come uno dei principali settori responsabili delle emissioni di metano, il settore delle acque reflue dovrebbe monitorare e mirare a ridurre le emissioni di metano, come indicato nell'impegno mondiale sul metano, analogamente al regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, al fine di garantire il contributo del settore delle acque reflue al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nella normativa europea sul clima.

(26) Poiché la natura transfrontaliera dell'inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell'intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell'inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi qualora l'inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo.

L'informazione dovrebbe essere trasmessa immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle ***e le risposte dovrebbero essere comunicate tempestivamente. Laddove gli Stati membri abbiano, tra loro o con paesi terzi, accordi precedenti relativi a questioni ambientali in materia di acque, può essere tenuta in considerazione la cooperazione nel quadro di tali accordi.*** La Commissione dovrebbe essere informata e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell'inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l'inquinamento proveniente da paesi terzi o in arrivo in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione sull'acqua della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite²⁰ (UNECE) o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.

²⁰ Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e successive modifiche, in combinato disposto con la decisione VI/3 che chiarisce la procedura di adesione.

- (27) Al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione *delle reti fognarie e* degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. ***Poiché le infrastrutture per le acque reflue urbane sono state riconosciute come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ relativa alla resilienza dei soggetti critici, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che, nel corso della loro progettazione, costruzione e gestione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le reti fognarie siano valutati per quanto riguarda la loro vulnerabilità a eventi estremi che si verificano a causa dei cambiamenti climatici.***

²¹ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

(28) Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, *microplastiche*, *microinquinanti* e altre sostanze chimiche, *tra cui le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)*. *Tali acque reflue non domestiche possono provenire da industrie, stabilimenti commerciali, ospedali o altre strutture mediche ecc.*; nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, lacuna che può non solo compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all'inquinamento delle acque recipienti, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull'inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l'inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere subordinati a *regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche preventive da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato*. Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l'inquinamento in entrata, è opportuno che i gestori degli impianti che ricevono acque reflue non domestiche siano consultati *e informati* prima del rilascio delle autorizzazioni *o dell'adozione di regolamentazioni* e possano consultare, *su richiesta*, le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. Se nelle acque in entrata è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie. ■

(29) *Le risorse idriche dell'Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell'Unione. La capacità dell'Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti l'estrazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, in particolare nelle zone soggette a stress idrico, e per tutti gli scopi appropriati, garantendo nel contempo un flusso ecologico minimo delle acque recipienti e tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero svolgere un monitoraggio dell'impatto che il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate esercita sul flusso ecologico minimo delle acque recipienti, nella loro valutazione dell'impatto effettuata a norma della direttiva 2000/60/CE. Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate dovrebbe essere valutato tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva quadro 2000/60/CE sulle acque e delle decisioni degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio²², sempre tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l'inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all'irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2020/741. Se del caso, al fine di garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il trattamento quaternario per le acque reflue urbane che sono o saranno riutilizzate. Le misure volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate e il riutilizzo effettivo dovrebbero essere prese*

²² Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

*in considerazione nelle strategie sulla resilienza idrica a livello degli Stati membri,
quando tali strategie sono disponibili.*

- (30) *I nutrienti contenuti nelle acque reflue urbane possono essere utili nei casi in cui le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate in agricoltura conformemente al regolamento (UE) 2020/741. In tali casi, gli Stati membri possono beneficiare, a determinate condizioni volte ad assicurare il massimo livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, di una deroga all'obbligo di applicare il trattamento terziario a norma dell'articolo 7 della presente direttiva solo per la parte delle acque reflue urbane trattate che è riutilizzata in agricoltura.*
- (31) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale ■ un sistema obbligatorio di **regolamentazioni e/o autorizzazioni preventive** per lo scarico nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire gli scarichi involontari nell'ambiente di supporti per biomasse dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che impiegano questa tecnica, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico obblighi specifici di monitoraggio e prevenzione permanenti di tali scarichi. **Tali supporti per biomasse sono generalmente in plastica e potrebbero includere, tra l'altro, biovettori, biogranuli e granuli di polistirene.**

- (32) *Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in funzione degli sviluppi demografici e del carico associato di acque reflue domestiche così da rimanere conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il possibile impatto degli scarichi sui corpi idrici derivante dalla costruzione e dall'adattamento di tali infrastrutture non dovrebbe essere considerato una violazione dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2000/60/CE, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.*
- (33) A fini di protezione dell'ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell'ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti ad autorizzazione preventiva a livello nazionale e ad obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione della salute umana e dell'ambiente, **e che, in ultima analisi, vengano rispettati i parametri stabiliti per le acque reflue trattate o sia garantito lo stesso livello di protezione dell'ambiente.**

(34) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l'uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell'insorgere di un'epidemia o pandemia. È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento ■ tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane. Nel contesto di tale coordinamento, **è opportuno stabilire una chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra tali autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane ■ , nonché la frequenza e il luogo di campionamento, tenendo conto, tra l'altro, delle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e prendere in considerazione i seguenti parametri sanitari da includere in tale elenco: SARS-CoV-2 e sue varianti, virus della poliomielite, virus influenzale, agenti patogeni emergenti e qualsiasi altro parametro di sanità pubblica che possa essere considerato pertinente.** Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l'esperienza maturata attuando la raccomandazione della Commissione relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE ("la raccomandazione"), **in caso di emergenza sanitaria è opportuno che gli Stati membri siano tenuti monitorare i pertinenti parametri sanitari nelle acque reflue urbane.** Per garantire l'uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione.

- (35) L'Unione riconosce l'importanza di affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici e a tale riguardo ha adottato nel 2017 il piano d'azione europeo "One Health"²³. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è assodato e documentato che le acque reflue sono una delle principali fonti di agenti antimicrobici e dei relativi metaboliti, nonché di batteri resistenti agli antimicrobici e dei loro geni. Per accrescere le conoscenze circa le cause principali di resistenza agli antimicrobici, occorre introdurre un obbligo di monitoraggio della resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane al fine di approfondire ulteriormente le nozioni scientifiche e potenzialmente attuare interventi adeguati in futuro.
- (36) ***La presente direttiva riconosce l'approccio "One Health" definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti.***

²³ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final).

- (37) Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana è opportuno che gli Stati membri identifichino i rischi posti dalla gestione delle acque reflue urbane. *La valutazione del rischio può includere un ampio screening chimico comprendente le miscele chimiche e/o metodi basati sugli effetti biologici per individuare le sostanze che destano preoccupazione, anche per la vita acquatica e per la qualità dell'acqua potabile o delle acque di balneazione.* Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. *In linea con l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in aggiunta alle misure previste o adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero promuovere in via prioritaria il controllo alla fonte per prevenire l'inquinamento dei corpi idrici recipienti causato dalle acque reflue urbane. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare misure preventive per limitare le possibilità che le microplastiche rilasciate intenzionalmente e non intenzionalmente raggiungano le acque reflue urbane e i fanghi.*
- (38) *A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, la realizzazione di reti fognarie, l'elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l'applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard. Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.*

²⁴ *Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).*

(39) L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il traguardo ad esso associato fanno obbligo agli Stati membri di "ottenere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità" entro il 2030²⁵. ***Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché del sangue mestruale, come pure la sostituzione dei prodotti mestruali.*** Inoltre il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali²⁶ sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute²⁷ e alle disposizioni del protocollo su acqua e salute²⁸, è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell'accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni che ***garantiscono*** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte, ***compresi tutti i tipi di strutture e servizi, quali servizi igienici con acqua corrente e a secco.*** Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili, ***ove opportuno***, in ogni momento anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da garantire la ***massima*** sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli. ***Il numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici dovrebbe essere stabilito a un livello***

²⁵ ***Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/70/L.1).***

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final).

²⁷ Orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute, 2018.

²⁸ Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 17 giugno 1999.

adeguato, tenendo conto del principio di sussidiarietà.

(40) La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili **o ai gruppi che sono emarginati a causa di fattori connessi alla situazione socioeconomica, all'etnia, alla sessualità, al genere, alla disabilità, alla mancanza di fissa dimora, allo status giuridico, alla convinzione religiosa o ad altri motivi**, adottando le misure necessarie a **garantirne** l'accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l'identificazione di tali gruppi sia coerente con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. Le misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici **e privati, come pure negli edifici della pubblica amministrazione**, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.

²⁹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(41) Secondo gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari³⁰, è opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze di donne e ragazze, che quando accedono a strutture igienico-sanitarie fuori casa sono particolarmente esposte e a rischio di attacchi, violenza sessuale e di genere, molestie e altre minacce alla loro sicurezza. Ciò è in linea con le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua³¹, che ribadiscono l'importanza di integrare la prospettiva di genere nella diplomazia dell'acqua. È pertanto opportuno che gli Stati membri riservino un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze in quanto gruppo vulnerabile e adottino le misure necessarie per migliorare o mantenere il loro accesso sicuro ai servizi igienico-sanitari.

³⁰ Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari (10145/19).

³¹ Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua (13991/18).

- (42) La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio**³². Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici aiuteranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura. Per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro, è opportuno definire un **tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio** a livello dell'Unione, **lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere se riutilizzare e/o riciclare le acque reflue urbane e/o i fanghi per recuperare il fosforo. Tale tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio dovrebbe tenere conto del contenuto di fosforo presente nei fanghi, che può variare da una zona all'altra. Dovrebbe inoltre tenere conto del livello di saturazione di ciascun mercato nazionale, ad esempio della disponibilità di altre fonti di fosforo da fonti organiche, ad esempio l'allevamento di bestiame, nonché delle possibilità di assorbimento. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a monitorare i microinquinanti presenti nei fanghi, in particolare quando esiste un rischio di accumulo di microinquinanti nei fanghi e quando questi sono riutilizzati in agricoltura, al fine di migliorare le conoscenze sulla loro presenza e proteggere la salute umana e l'ambiente. Il recupero corretto e sicuro dei nutrienti e il loro riutilizzo in agricoltura dovrebbero essere incoraggiati con l'obiettivo di sostenere la resilienza e la sostenibilità del settore agricolo e contribuire all'autonomia strategica dell'industria dei concimi dell'UE. In tale contesto, gli Stati membri, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali e locali, dovrebbero adottare misure volte a incoraggiare la produzione e l'acquisto di nutrienti recuperati dalle acque reflue urbane e dai fanghi. Nel riutilizzo dei fanghi in agricoltura è necessario prestare particolare attenzione alle microplastiche. In tal senso, quando i fanghi sono riutilizzati in agricoltura si dovrebbe procedere al monitoraggio sistematico delle microplastiche. Queste informazioni sono indispensabili per la gestione sicura dei fanghi in agricoltura e per qualsiasi**

³² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

eventuale revisione della pertinente politica dell'UE.

- (43) Servono controlli *adeguati* per verificare la conformità alle nuove prescrizioni riguardanti i *microinquinanti*, l'inquinamento non domestico, la neutralità energetica, **■** le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano. *Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato, ove tecnicamente fattibile e opportuno, anche con l'ausilio di strumenti digitali. In particolare, per la gestione operativa delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane l'uso di strumenti digitali dovrebbe essere preso in considerazione in modo sistematico.* Per verificare *la conformità* del trattamento quaternario in termini di riduzione dei *microinquinanti* negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente monitorare una serie limitata di *microinquinanti* rappresentativi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe *basarsi sulle* migliori pratiche odierne attualmente in uso in Svizzera. Nell'interesse dell'efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell'agglomerato. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell'ambito dell'8° programma di azione per l'ambiente³³, contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero alla sua base³⁴.
- (44) *Le microplastiche e i microinquinanti pertinenti dovrebbero essere monitorati, se del caso, negli scarichi di tracimazioni causate da piogge violente e negli scarichi di deflusso urbano provenienti da sistemi separati con un programma di campionamento rappresentativo che consenta una stima della concentrazione ai fini della modellizzazione della qualità delle acque. Le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere monitorate, se del caso, sulla base di calcoli e modellizzazioni.*

³³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

³⁴ **■** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

(45) *Per garantire la protezione dell'ambiente e l'adozione di misure adeguate nell'ambito di qualsiasi valutazione del rischio da effettuare per l'attuazione della presente direttiva e di altre normative dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero monitorare un'ampia gamma di inquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per evitare oneri inutili, dovrebbero essere monitorati solo gli inquinanti che si prevede possano essere presenti nelle acque reflue urbane, tenendo conto dell'ampia varietà di inquinanti che potrebbero raggiungere gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, anche provenienti da fonti di acque reflue non domestiche. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre la frequenza del monitoraggio, se nell'ambito di campagne di campionamento consecutive non sono individuati inquinanti. Più specificamente, dati recenti indicano la presenza di PFAS nelle acque reflue urbane, talvolta in concentrazioni elevate. I dati scientifici più recenti mostrano che le PFAS costituiscono un rischio per la salute pubblica e l'ambiente a causa della loro persistenza. È pertanto essenziale comprendere meglio in che modo le PFAS arrivano nell'ambiente e monitorarle all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale monitoraggio dovrebbe iniziare in primo luogo quando gli scarichi raggiungono i bacini idrografici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile, a causa dei rischi elevati di esposizione alle PFAS e dell'impatto di tali sostanze sulla salute.*

(46) Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all'attuazione della presente direttiva eliminando l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall'obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. ***Queste serie di dati saranno utilizzate dalla Commissione per verificare il rispetto della presente direttiva. Il modello di comunicazione sarebbe elaborato dall'AEA in collaborazione con gli Stati membri.*** La Commissione e l'AEA dovrebbero avere accesso alle banche dati nazionali. Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all'applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento (conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di oltre 10 000 a.e. e sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione alle tracimazioni causate da piogge violente/al deflusso urbano, all'accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ al fine di ottimizzare l'uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta. ***Le informazioni raccolte attraverso questa serie di dati dovrebbero favorire il confronto e lo scambio di migliori pratiche a livello dell'Unione per quanto riguarda le prestazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. L'onere amministrativo della fornitura di informazioni e dati al pubblico dovrebbe rispettare in ogni momento il principio di proporzionalità.***

³⁵ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(47) *L'attuazione della direttiva è finanziata mediante tariffe idriche e bilanci pubblici, compresi i finanziamenti europei. In futuro, la responsabilità estesa del produttore dovrebbe garantire che i costi del trattamento quaternario siano sostenuti almeno in parte dalle industrie interessate, con l'integrazione di altri tipi di finanziamento. In passato l'attuazione della direttiva è stata sostenuta in modo sostanziale anche dalla politica di coesione dell'Unione e dai programmi nell'ambito di Orizzonte 2020 e LIFE.* Per garantire un'attuazione tempestiva e corretta della presente direttiva, è essenziale che gli Stati membri istituiscano un programma nazionale di attuazione che comprenda una programmazione a lungo termine degli investimenti necessari e una strategia di finanziamento. I programmi nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, è opportuno che tale obbligo non si applichi agli Stati membri *in cui oltre il 95 % degli agglomerati è conforme agli articoli da 3 a 8.* Per continuare ad attuare adeguatamente la direttiva, la Commissione dovrebbe pertanto prendere in considerazione i programmi nazionali di attuazione comunicati dagli Stati membri per la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027 e di quelli susseguenti e gli Stati membri dovrebbero istituire senza indugio il necessario sistema di responsabilità del produttore.

- (48) Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico che opera come mercato vincolato, nel quale le imprese pubbliche e le piccole imprese sono collegati alla rete fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque importante assicurare l'accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l'energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l'impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia, **quantomeno negli agglomerati con oltre 10 000 a.e. e preferibilmente in quello con oltre 1 000 a.e.**; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online **in modo facilmente fruibile**, sul sito web del gestore o dell'autorità competente.
- (49) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto.

³⁶ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(50) Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute pubblica nell'ambito della politica ambientale dell'Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione al fine, tra l'altro, di riesaminare le decisioni di un'autorità nazionale, ove opportuno. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. ***Ciò dovrebbe avvenire secondo le norme nazionali, senza privare di effetto pratico la disposizione sull'indennizzo.*** Inoltre, in conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che il pubblico interessato abbia accesso alla giustizia per poter contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone.

(51) Per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare determinate parti degli allegati in relazione **all'adeguamento del monitoraggio ai metodi di monitoraggio più avanzati – anche allo scopo di un uso ottimale degli strumenti digitali e tenendo conto dei pertinenti metodi utilizzati in altre normative pertinenti dell'Unione – e in relazione alla valutazione dei risultati per** i requisiti relativi al trattamento secondario, terziario e quaternario e i requisiti per le autorizzazioni specifiche allo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché al fine di integrare la presente **direttiva specificando il tasso minimo combinato** di riutilizzo e riciclaggio del fosforo **proveniente dai fanghi e dalle acque reflue urbane, tenendo conto delle tecnologie e delle risorse disponibili così come della fattibilità economica per il recupero di fosforo**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(52) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali, per l'adozione di metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario *e degli obiettivi concernenti la neutralità energetica*, per la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti, per l'elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, *per la messa a punto di indicatori alternativi concernenti l'obiettivo indicativo basato sul carico di riduzione dell'inquinamento, fondati ad esempio sul volume, sul numero di eventi di tracimazione di collettori fognari e sul volume del deflusso urbano scaricato, o altri indicatori alternativi pertinenti, e per l'elaborazione di metodologie* volte a misurare la resistenza agli antimicrobici, *le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette e le microplastiche* nelle acque reflue urbane *e nei fanghi, per stabilire un elenco minimo di inquinanti pertinenti che potrebbero essere rilevati nelle acque reflue urbane, compresa una metodologia per individuare gli inquinanti pertinenti che potrebbero essere rilevati e criteri per rivedere l'esclusione di alcuni inquinanti da monitorare, per l'istituzione di una metodologia armonizzata volta a misurare il "totale PFAS" e la "somma PFAS" nelle acque reflue urbane*, come pure per l'adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'AEA sull'attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (53) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive *e, a seconda dei casi, dovrebbero tenere conto della situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.*

- (54) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³⁸, una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione *all'analisi dell'adeguatezza dei parametri di salute pubblica utilizzati nella sorveglianza delle acque reflue urbane, all'analisi dei valori aggiunti di un monitoraggio obbligatorio dei parametri di sanità pubblica, all'analisi dell'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti cui si devono applicare i regimi di responsabilità estesa del produttore, comprese le condizioni per l'esenzione, all'analisi dei possibili impatti sul funzionamento del mercato interno delle aliquote di contributo potenzialmente diverse per i produttori fissate dagli Stati membri, all'analisi della fattibilità e dell'adeguatezza dello sviluppo di un sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti che generano sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e microplastiche, all'analisi del valore aggiunto e dell'adeguatezza di richiedere piani nazionali obbligatori di riutilizzo dell'acqua che includano obiettivi e misure nazionali, alla valutazione dell'obiettivo della neutralità energetica al fine di analizzare la fattibilità tecnica ed economica e i benefici ambientali e climatici di raggiungere una maggiore autonomia energetica del settore, alla valutazione delle possibilità di misurare le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra prodotte dal settore delle acque reflue urbane, alla valutazione della possibilità e del tempo necessario per conseguire la neutralità climatica del settore del trattamento delle acque reflue urbane, nonché all'opportunità e alla fattibilità di fissare tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio a livello dell'Unione per l'azoto proveniente dai funghi e/o dalle acque reflue urbane.*

³⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (55) La direttiva 91/271/CEE prevede scadenze specifiche per Mayotte in virtù della sua inclusione nel 2014 come regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE. In relazione a Mayotte è pertanto opportuno differire l'applicazione degli obblighi di realizzare reti fognarie e applicare il trattamento secondario alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più.
- (56) ***È opportuno considerare la situazione specifica di Mayotte e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a sostegno di tali regioni. Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane di questi territori, occorre prestare particolare attenzione alla difficile topografia e all'insularità.***
- (57) Per garantire la continuità della protezione dell'ambiente, è importante che gli Stati membri mantengano almeno il livello attuale di trattamento terziario fino a quando diventeranno applicabili i nuovi obblighi di riduzione del fosforo e dell'azoto. Fino ad allora è pertanto opportuno che continui ad applicarsi l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio.

- (58) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il progresso verso la neutralità climatica delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, il miglioramento dell'accesso ai servizi igienico-sanitari e la sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (59) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (60) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane **■**, allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana, ***in conformità all'approccio One Health, riducendo*** progressivamente le emissioni di gas a effetto serra ***a livelli sostenibili***, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque ***e contribuendo alla transizione verso un'economia circolare***. Essa stabilisce inoltre norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari ***per tutti***, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane ***e sull'attuazione del principio "chi inquina paga"***.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "acque reflue urbane": ***le acque seguenti:***
 - a) ***acque reflue domestiche;***
 - b) ***miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;***
 - c) ***miscuglio di acque reflue domestiche e deflusso urbano;***
 - d) ***miscuglio di acque reflue domestiche, non domestiche e deflusso urbano;***

- 2) "**acque reflue** domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti, **servizi e istituzioni** di tipo residenziale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano **e/o** da attività domestiche;
- 3) "acque reflue non domestiche": **acque reflue, diverse dalle acque reflue domestiche e dal deflusso urbano**, scaricate da edifici adibiti ad attività commerciali **o** industriali **o economiche**;
- 4) "agglomerato": area in cui la **popolazione (espressa in abitanti equivalenti), combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata** da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso **uno o più impianti** di trattamento di acque reflue urbane **e/o verso uno o più punti** di scarico finali;
- 5) "deflusso urbano": **precipitazione** proveniente da agglomerati, raccolta in collettori fognari combinati o separati;
- 6) "tracimazione causata da piogge violente": scarico **in** acque recipienti di acque reflue urbane non trattate da collettori fognari combinati a causa di **precipitazione o avaria del sistema**;
- 7) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

- 8) "collettore fognario combinato": **singola** condotta che raccoglie e convoglia le acque reflue urbane, **compreso il deflusso urbano**;
- 9) "collettore fognario separato": condotta che raccoglie e convoglia separatamente:
- a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue non domestiche;
 - c) un miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;
 - d) **deflusso urbano**;
- 10) "1 abitante equivalente" o "(1 a.e.)" il **carico organico biodegradabile** al giorno ■ , avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
- 11) **"trattamento primario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %;**
- 12) "trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o **un altro processo che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane**;

- 13) "trattamento terziario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che **riduce** l'azoto *e/o* il fosforo ivi presenti;
- 14) "trattamento quaternario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che **riduce** un ampio spettro di **microinquinanti** ivi presenti;
- 15) "fanghi": **residuo organico e inorganico** derivante dal trattamento delle acque reflue urbane **da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane (esclusi sabbia, grasso, altri detriti e altri scarti di setacciatura e residui della fase di pretrattamento)**;
- 16) "eutrofizzazione": l'arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
- 17) "microinquinante": sostanza **definita all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹**, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell'ambiente **acquatico**, nelle **acque reflue urbane e/o nei fanghi**, che può essere considerata pericolosa per la salute umana o l'ambiente in base ai criteri **pertinenti** di cui all'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. **1272/2008 anche a basse concentrazioni**;
- 18) "rapporto di diluizione": rapporto tra **la media degli ultimi cinque anni** riferita alla portata annua delle acque recipienti presso il punto di scarico e **la media degli ultimi cinque anni del volume annuo di scarico** delle acque reflue urbane **nelle acque superficiali**;

³⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- 19) "produttore": fabbricante, importatore o distributore che immette prodotti sul mercato di uno Stato membro a titolo professionale, anche per mezzo di contratti a distanza come definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴⁰;
- 20) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": organizzazione *riconosciuta a livello nazionale* istituita *per consentire* ai produttori *di adempiere* agli obblighi loro imposti agli *articoli 9 e 10*;
- 21) "servizi igienico-sanitari": strutture e servizi per la *gestione* e lo smaltimento sicuro, *igienico, protetto e socialmente e culturalmente accettabile* di urine e feci umane e *per la sostituzione e lo smaltimento di prodotti* mestruali, *in maniera rispettosa della vita privata e della dignità*;
- 22) "resistenza agli antimicrobici": capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di agente antimicrobico generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;
- 23) *"One Health": One Health definito all'articolo 3, punto 7, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴¹;

⁴⁰ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁴¹ *Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314, del 6.12.2022, pag. 26).*

- 24) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti *dell'adozione di una decisione* per l'attuazione degli obblighi stabiliti *agli articoli 6, 7 e 8 della* presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tale adozione di decisioni; *ai fini della presente definizione*, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente *e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse*;
- 25) "  supporto per biomasse": *qualsiasi supporto, di solito in plastica*, usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue urbane;
- 26) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
- 27) "*carico*": *la quantità di materia organica biodegradabile misurata come BOD5 nelle acque reflue urbane, espressa in a.e., o qualsiasi inquinante o nutriente, espresso in unità di massa per tempo*;
- 28) "*sistema individuale*": *una struttura igienico-sanitaria che raccoglie, stocca, tratta e/o smaltisce le acque reflue domestiche, provenienti da edifici o parti di edifici non collegati a una rete fognaria per le acque reflue urbane.*

Articolo 3

Reti fognarie *e calcolo del carico espresso in a.e.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati *con 2 000 a.e.* o più rispettino le prescrizioni seguenti:
 - a) sono provvisti di reti fognarie;
 - b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.
2. **█** Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati *con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.*
█
Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di:
 - i) *8 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della direttiva]*
 - *meno del 50 % di tali agglomerati è provvisto di reti fognarie; o*
 - *meno del 50 % del carico di acque reflue urbane di tali agglomerati è raccolto in reti fognarie;*

- ii) 10 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della direttiva]*
- meno del 25 % di tali agglomerati è provvisto di reti fognarie; o*
 - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane di tali agglomerati è raccolto in reti fognarie.*

Croazia, Bulgaria e Romania possono derogare al termine di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di:

- i) 12 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della direttiva]*
- meno del 50 % di tali agglomerati è provvisto di reti fognarie; o*
 - meno del 50 % del carico di acque reflue urbane di tali agglomerati è raccolto in reti fognarie;*

- ii) 14 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della direttiva]*
- meno del 25 % di tali agglomerati è provvisto di reti fognarie; o*
 - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane di tali agglomerati è raccolto in reti fognarie.*

Quando derogano al termine di cui al presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all'articolo 23 comprenda:

- i) il numero di agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 privi di reti fognarie complete in data ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]; e*
- ii) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e*

iii) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui al presente paragrafo.

Le proroghe delle scadenze di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro ... [ultimo giorno del sesto mese dopo la scadenza di cui all'articolo 23, paragrafo 2].

- 3. Il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell'anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.*
4. Le reti fognarie soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato I, parte A.

I

Articolo 4

Sistemi individuali

1. ***Gli Stati membri possono derogare*** all'articolo 3, ***solo se*** la realizzazione di una rete fognaria ***o il collegamento a essa*** non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale ***o della salute umana, o non sarebbero economicamente fattibili,*** o perché comporterebbero costi eccessivi. ***Se derogano all'articolo 3,*** gli Stati membri provvedono affinché ***negli agglomerati con 1 000 a.e. o più, o in parte di essi,*** siano usati sistemi individuali per ***la raccolta, lo stoccaggio e/o, se del caso,*** il trattamento delle acque reflue urbane.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali ***di cui al paragrafo 1*** siano tali da ***realizzare*** un livello di ***protezione della salute umana e dell'ambiente*** pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ***i sistemi individuali che sono usati in*** agglomerati di ***1 000 a.e. o più*** siano registrati in un registro e le autorità competenti ***o altri organismi autorizzati a livello nazionale, regionale o locale*** effettuino ispezioni periodiche ***o altre attività periodiche di verifica o controllo*** di detti sistemi, ***sulla base di un approccio basato sul rischio.***

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti di esecuzione per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva specificando** requisiti minimi **per:**
- a) **la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui ai paragrafi 1 e 2; e**
 - b) **le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 3, compresa la fissazione di una frequenza minima di tali ispezioni in funzione del tipo di sistemi individuali e sulla base di un approccio basato sul rischio.**

Tali atti di esecuzione sono adottati entro il ... [36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

I requisiti relativi alla progettazione di cui ai paragrafi 2 e 4 non si applicano ai sistemi individuali di cui al paragrafo 1 che sono stati istituiti prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

5. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per *raccogliere e/o* trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane *a livello nazionale* provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dell'uso di tali sistemi **■**. La motivazione:
- a) dimostra che sussistono le condizioni per l'uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;
 - b) descrive le misure adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3;
 - c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 4 se la Commissione ha esercitato le competenze di *esecuzione* a norma del medesimo paragrafo;
 - d) ***dimostra che l'uso del sistema individuale non impedisce agli Stati membri di rispettare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.***
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 5

Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

1. Entro il 31 dicembre **2033** gli Stati membri provvedono affinché per ***i bacini di drenaggio degli*** agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
2. ***Al più tardi sei mesi dopo il successivo aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici effettuato a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE a seguito dell'adozione della presente direttiva o entro il 22 giugno 2028,*** gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici, la modellizzazione e le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, ***comprese le variazioni stagionali, nonché le pressioni e la valutazione degli impatti effettuata nel quadro del piano di gestione dei bacini idrografici,*** si applica una delle condizioni seguenti:
 - a) le tracimazioni causate da piogge violente **■** rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute umana;
 - b) le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre ***il 2 %*** del carico annuo di acque reflue urbane raccolte ***dei parametri di cui all'allegato I, tabella 1 e, se del caso, tabella 2,*** calcolato ***sulla portata*** di tempo asciutto;

- c) le tracimazioni causate da piogge violente ■ impediscono di ottemperare a uno dei requisiti seguenti:
- i) requisiti fissati a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2020/2184;
 - ii) requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE;
 - iii) requisiti stabiliti all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²;
 - iv) obiettivi ambientali sanciti all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - v) ***requisiti stabiliti all'articolo 1 della direttiva 2008/56/CE;***
 - vi) ***requisiti stabiliti all'articolo 3 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;***

⁴² Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

⁴³ ***Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).***

d) sono stati individuati punti pertinenti in collettori fognari separati in cui si prevede che il deflusso urbano sia inquinato in modo tale che il suo scarico nelle acque recipienti possa essere considerato un rischio per l'ambiente o la salute umana o impedisca il rispetto di una delle direttive di cui alla lettera c).

Gli Stati membri riesaminano l'elenco di cui al primo comma ogni *sei* anni dopo la sua redazione e all'occorrenza lo aggiornano.

3. Entro il 31 dicembre **2039** gli Stati membri provvedono affinché per *i bacini di drenaggio degli* agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.
5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all'allegato V *e danno priorità, ove possibile, a soluzioni per le infrastrutture verdi e blu.*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione *per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo specificando:*
- a) ■ metodologie per l'individuazione delle misure di cui all'allegato V, punto 3;
 - b) ■ metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell'obiettivo indicativo di riduzione dell'inquinamento di cui all'allegato V, punto 2, lettera a);
 - c) ■ il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati *entro il ... [36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.*

7. *Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati almeno ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all'occorrenza aggiornati. A seguito di un aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti piani integrati di gestione per gli agglomerati entro sei anni dalla loro inclusione nell'elenco.*

Articolo 6

Trattamento secondario

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono agglomerati di 2 000 a.e. o più soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all'allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C, prima dello scarico nelle acque recipienti. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all'allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B, tabella 1, figura nell'allegato I, parte C, tabella 4.***
- 1) Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 che scaricano in ***acque costiere quali definite dalla direttiva 2000/60/CE e che applicano un trattamento appropriato conformemente all'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio al ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], l'obbligo di cui al primo comma non si applica fino al ...[ultimo giorno del dodicesimo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva].***

2. *Per gli agglomerati che scaricano in aree meno sensibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio al ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli obblighi di cui al primo comma si applicano a partire dal ... [ultimo giorno del dodicesimo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva].*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 000 e 2 000, entro il 31 dicembre 2035 soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all'allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C, prima dello scarico nelle acque recipienti. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all'allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B, tabella 1, figura nell'allegato I, parte C, tabella 4.*

Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di:

- i) 8 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della presente direttiva]:*
 - in meno del 50 % di detti agglomerati gli scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1; o*
 - meno del 50 % del carico di acque reflue urbane di detti agglomerati sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1;*
- ii) 10 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della presente direttiva]:*
 - in meno del 25 % di detti agglomerati gli scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1; o*
 - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane di detti agglomerati sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1.*

Croazia, Bulgaria e Romania possono derogare al termine di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di:

- i) 12 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della presente direttiva]:*
- in meno del 50 % di detti agglomerati gli scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1; o*
 - meno del 50 % del carico di acque reflue urbane di detti agglomerati sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1;*
- ii) 14 anni quando in data ... [giorno di entrata in vigore della presente direttiva]:*
- in meno del 25 % di detti agglomerati gli scarichi non siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1; o*
 - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane di detti agglomerati sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 1.*

Quando derogano ai termini di cui al presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all'articolo 23 comprenda:

- i) il numero di agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 privi di trattamento secondario in data ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]; e*
- ii) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro i termini prorogati; e*
- iii) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.*

Le proroghe dei termini di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il ... [ultimo giorno del sesto mese dopo il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 2].

4. *Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere sottoposti a un trattamento meno spinto di quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al ... [ultimo giorno del ventesimo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], se sono scaricati in:*

- a) acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1 500 m sul livello del mare) dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace; o*

- b) acque marine profonde quando riguardano lo scarico di acque reflue provenienti da agglomerati con meno di 150 000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate ai sensi dell'articolo 349 TFUE, dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l'applicazione di un trattamento biologico efficace; o*
- c) acque provenienti da piccoli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000, situate in regioni con clima freddo in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature se la temperatura media trimestrale dell'acqua all'entrata è inferiore a 6°C.*

Il primo comma è applicato a condizione che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione studi dettagliati che dimostrino che tali scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non incideranno sulla conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni di altre normative dell'Unione pertinenti.

5. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell'anno escludendo situazioni *meteorologiche* inconsuete, *quali quelle* dovute a piogge abbondanti.

Articolo 7

Trattamento terziario

1. Entro il 31 dicembre **2033** gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del **30 %** degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più e al ...[data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario *soddisfino i requisiti pertinenti per il* trattamento terziario in conformità *dell'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico nelle acque recipienti.*

Entro il 31 dicembre 2036 gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 70 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150 000 a.e. o più e al ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico nelle acque recipienti.

Entro il 31 dicembre **2039** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più *soddisfino i requisiti pertinenti per* il trattamento terziario in conformità *dell'allegato I, parte B e tabella 2, prima dello scarico nelle acque recipienti.*

2. Entro il 31 dicembre **2027** gli Stati membri redigono *e pubblicano* un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione, *indicando anche se tali aree siano sensibili al fosforo e/o all'azoto*, e lo aggiornano ogni *sei* anni a decorrere dal 31 dicembre **2033**.

L'elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell'allegato II.

L'obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull'intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 5.

■

3. ■ Gli Stati membri provvedono affinché *gli scarichi di agglomerati con 10 000 a.e o più soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento terziario di cui all'allegato I, parte B e tabella 2*, prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, *entro il:*

- a) *31 dicembre 2033 per il 20 % di tali agglomerati;*
- b) *31 dicembre 2036 per il 40 % di tali agglomerati;*
- c) *31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;*
- d) *31 dicembre 2045 per l'integrità di tali agglomerati.*

4. *Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al paragrafo 3, lettera d), per un periodo massimo di otto anni a condizione che:*

- i) almeno il 50 % degli agglomerati interessati non applichi il trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio oppure non sia conforme ai requisiti di cui alla tabella 2 come indicato nell'allegato I della presente direttiva in data ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]; e*
- ii) il primo programma nazionale di attuazione presentato a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, comprenda:*
 - il numero di agglomerati di cui al paragrafo 3, privi di trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio oppure non conformi ai requisiti di cui alla tabella 2 come indicato nell'allegato I della presente direttiva in data ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]; e*
 - un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro il termine prorogato; e*
 - le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga del termine di cui al paragrafo 3, lettera d).*

Le proroghe dei termini di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il ... [ultimo giorno del sesto mese dopo il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 2]. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150 000 a.e. o più rispettano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

5. *Gli scarichi delle acque reflue urbane di cui ai paragrafi 1 e 3 soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato I, parte B e tabella 2, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C. La media annuale dei campioni per ciascun parametro di cui all'allegato I, tabella 2, è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella.*
6. *Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in costruzione, in fase di profonda rinnovazione del loro trattamento terziario o commissionati dopo il 31 dicembre 2020 e prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, i requisiti del parametro relativo all'azoto di cui al presente articolo si applicano al più tardi cinque anni dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 3.*

I

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *per quanto riguarda il trattamento terziario* secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, *parte C*, al fine di adattare i metodi **■** *di monitoraggio e valutazione dei risultati* al progresso tecnico e scientifico.
8. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 non è soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento *delle acque reflue* urbane in quella determinata area è pari a **■** :
- a) *almeno 75 % per il fosforo totale e almeno 75 % per l'azoto totale dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;*
 - b) 82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l'azoto totale entro il 31 dicembre **2039**;
 - c) **87,5** % per il fosforo totale e **82,5** % per l'azoto totale entro il 31 dicembre **2045**.
9. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue **■** urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un' area sensibile *all'eutrofizzazione* inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti *anche* ai paragrafi 3, **5** e 8.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 entro sette anni dall'inclusione nell'elenco ■ .
11. *Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che devono essere ristrutturati per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza, il numero è arrotondato per difetto.*

Articolo 8

Trattamento quaternario

1. ■ Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più *soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario delle acque reflue urbane di cui all'allegato I, parte B e tabella 3*, in conformità dei *metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C, prima dello scarico nelle acque recipienti, entro:*
- a) ■ *il 31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali* impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- b) *il 31 dicembre 2039 per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;*
- c) *il 31 dicembre 2045 per tutti gli scarichi provenienti da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.*

Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, figura nell'allegato I, parte C, tabella 4.

2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco **■** delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l'accumulo di *microinquinanti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane* rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri riesaminano tale elenco *nel 2033, e* successivamente *ogni sei anni* e all'occorrenza lo aggiornano.

L'elenco di cui al primo comma include le aree seguenti **■** :

- a) *bacini idrografici* per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, *la cui caratterizzazione è conforme all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184, a meno che la valutazione del rischio a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non costituisce un possibile rischio che potrebbe causare il deterioramento della qualità dell'acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana;*

- b) acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE, ***a meno che il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non influisce sulle acque di balneazione, né danneggia la salute dei bagnanti;***
- c) ***aree in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, a meno che le autorità nazionali competenti abbiano accertato che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali.***

L'elenco di cui al primo comma comprende anche le aree seguenti in base a una valutazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente posti dallo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane:

- a) ***laghi, come definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2000/60/CE;***

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

b) fiumi, come definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2000/60/CE, o altri corsi d'acqua con rapporto di diluizione inferiore a 10;

■

c) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE, **2006/118/CE** e 2008/105/CE;

d) **zone speciali di conservazione quali definite all'articolo 1, lettera l), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴⁵ e zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, che fanno parte della rete ecologica Natura 2000;**

e) **acque costiere, come definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE;**

f) **acque di transizione, come definite all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/60/CE;**

g) **acque marine, come definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE.**

La valutazione del rischio di cui al secondo comma è trasmessa alla Commissione su richiesta.

2) ■

⁴⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁴⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, secondo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. **■** Gli Stati membri provvedono affinché *gli agglomerati con 10 000 a.e. o più soddisfino i requisiti per il trattamento quaternario di cui all'allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C*, prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, *entro:*

-
- a) *il 31 dicembre 2033 per il 10 % di tali agglomerati;*
 - b) *il 31 dicembre 2036 per il 30 % di tali agglomerati;*
 - c) *il 31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;*
 - d) *il 31 dicembre 2045 per il 100 % di tali agglomerati.*

■ Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, figura nell'allegato I, parte C, tabella 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *per quanto riguarda il trattamento quaternario* secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, *parte C*, al fine di adattare i metodi **di monitoraggio e valutazione dei risultati** al progresso tecnico e scientifico.

5. *Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 e all'allegato I, parte B e tabella 3, entro sette anni dall'inclusione nell'elenco, ma non più tardi dei termini fissati al paragrafo 4.*
6. **La Commissione può** adottare atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all'allegato I, tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
7. *Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che deve essere ristrutturato per conseguire gli obiettivi di cui al primo paragrafo, lettere a) e b), del presente articolo a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza, il numero deve essere arrotondato per difetto.*

8. *Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, al fine di garantire che il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate sia sicuro per la salute umana e per l'ambiente, gli Stati membri trattano, se del caso, le acque reflue urbane riutilizzate o di cui è previsto il riutilizzo conformemente ai requisiti per il trattamento quaternario di cui all'allegato I, parte B e tabella 3. Nel caso in cui le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate a fini agricoli, si tiene conto dell'esito delle valutazioni del rischio effettuate a norma del regolamento (UE) 2020/741.*

Articolo 9

Responsabilità estesa del produttore

1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che *entro il ... [ultimo giorno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva]* i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:

- a) *almeno l'80% dei* costi totali di conformità agli obblighi imposti dall'articolo 8, compresi i costi *di investimento e operativi* del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i *microinquinanti* derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei *microinquinanti* di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a); *e*

- b) costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e ***altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.***



2. Gli Stati membri dispensano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che:

- a) la quantità di ***sostanze contenute nei prodotti*** che immettono sul mercato ***dell'Unione*** è inferiore a ***1 tonnellata*** l'anno;
- b) le ***sostanze contenute nei*** prodotti che immettono sul mercato ***sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue o*** non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.



3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti ***e alla loro biodegradabilità o pericolosità*** della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, ***al più tardi il ... [ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].***

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore *tramite un'organizzazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 10*.

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a trasmettere una volta l'anno alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:
 - i) quantità annue dei prodotti elencati nell'allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale;
 - ii) informazioni sulla *pericolosità* dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue *e sulla loro biodegradabilità* a fine vita;
 - iii) se del caso, elenco dei prodotti dispensati conformemente al paragrafo 2;
- b) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;

- c) il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e ***alla pericolosità*** nelle acque reflue ***delle sostanze contenute nei*** prodotti immessi sul mercato;
- d) le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo ***I***, la qualità e l'adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l'adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b);
- e) ***siano adottate le misure necessarie per informare i consumatori riguardo alle misure di prevenzione dei rifiuti, ai sistemi di ritiro e di raccolta e all'impatto che modalità inadeguate di smaltimento dei prodotti elencati nell'allegato III, nonché il loro uso scorretto o eccessivo, hanno sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue.***

5. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i produttori di cui al paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, i gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le autorità locali competenti;

- b) siano stabiliti obiettivi di gestione delle acque reflue urbane per rispettare gli obblighi e i termini fissati all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, e qualsiasi altro obiettivo quantitativo o qualitativo ritenuto rilevante per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore;
- c) sia predisposto un sistema di comunicazione per raccogliere dati sui prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato di un dato Stato membro dai produttori e sul trattamento quaternario delle acque reflue, nonché altri dati pertinenti ai fini del *presente paragrafo*, lettera b);
- d) *le autorità competenti comunichino e scambino periodicamente i dati necessari con altre autorità competenti pertinenti al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della presente direttiva.*

█

Articolo 10

Requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 4:
 - a) abbia una copertura geografica chiaramente definita e coerente con le prescrizioni dell'articolo 8;
 - b) disponga dei mezzi finanziari e organizzativi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa dei produttori che vi aderiscono, ***comprese garanzie finanziarie volte ad assicurare, in tutte le circostanze, la continuità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva;***
 - c) metta a disposizione del pubblico le informazioni seguenti:
 - i) proprietà e membri;
 - ii) contributi finanziari versati dai produttori ***in linea con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, lettera c);***
 - iii) attività ***svolte*** ogni anno, comprese informazioni chiare su come sono impiegati i suoi mezzi finanziari.

■

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure comprendano una procedura nazionale di riconoscimento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che certifichi la loro conformità ai requisiti di cui al presente paragrafo prima della loro istituzione e della loro entrata in funzione effettive.

La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commerciali in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell'attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi *in maniera trasparente*, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.
3. Se sul territorio di uno Stato membro coesistono più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un'autorità pubblica di sorvegliare l'attuazione.

4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro *o in un paese terzo* che immettono prodotti sul mercato *di tale Stato membro*:
- a) designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o
 - b) adottino misure equivalenti alla lettera a).



5. *Al fine di garantire che il sistema di responsabilità estesa del produttore sia attuato nel miglior modo possibile, in particolare sotto il profilo dei costi-benefici*, gli Stati membri *organizzano dialoghi periodici sull'attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore. Ciò potrebbe includere un sostegno all'individuazione delle misure che le autorità competenti devono adottare al fine di:*
- a) *ridurre alla fonte la pressione dei microinquinanti e*
 - b) *determinare le tecnologie più appropriate per il trattamento quaternario.*

Tale dialogo si svolge tra i portatori di interessi pertinenti e, ove opportuno, le relative associazioni che partecipano all'attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi produttori e distributori, organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorità locali e organizzazioni della società civile.

I

6. *Entro il ... [la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione provvede all'organizzazione dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra gli Stati membri sull'attuazione degli articoli 9 e 10, in particolare per quanto riguarda:*

- a) le misure volte a verificare l'istituzione, il riconoscimento e il funzionamento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;*
- b) le misure di controllo del rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi definiti nella presente direttiva;*
- c) l'effettiva attuazione:*
 - i) della copertura dei costi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e*

- ii) del controllo dei metodi di calcolo dei contributi dei produttori da parte dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c);*
- d) le deroghe previste a norma dell'articolo 9;*
- e) qualsiasi altra questione relativa all'effettiva attuazione degli articoli 9 e 10.*
- f) i possibili impatti dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 9 sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali immessi sul mercato dell'Unione.*

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche su questi e altri aspetti pertinenti e, se del caso, formula raccomandazioni e/o orientamenti per gli Stati membri.

- 7. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione redige e aggiorna periodicamente un elenco delle richieste di deroga da parte dei produttori ricevute dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Tale elenco è messo a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti degli Stati membri.*

Articolo 11

Neutralità energetica ■

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici, **quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791**, degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie **in funzione**. Gli audit **individuano tra l'altro le possibilità di misure efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre l'uso di energia e intensificare l'utilizzo e** la produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas **o di recupero e uso del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento**, riducendo al contempo le emissioni di **gas a effetto serra**. I primi audit sono effettuati:
 - a) entro il 31 dicembre **2028** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;
 - b) entro il 31 dicembre **2032** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, **a livello nazionale**, l'energia totale annua da fonti rinnovabili ■ quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 **generata in loco o altrove da parte o per conto dei proprietari o dei gestori degli** impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, **indipendentemente dal fatto che tale energia sia utilizzata in loco o all'esterno dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dai relativi proprietari o gestori**, sia equivalente almeno:

- a) al **20 %** del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030;
- b) al 40 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035;**
- c) al **70 %** del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre **2040**;
- d) al 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre **2045**.

La produzione di energia rinnovabile da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non può comprendere l'acquisto di energia rinnovabile.

3. *In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure volte a migliorare la produzione di energia rinnovabile individuate, in particolare, negli audit energetici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo del 35 % di energia da combustibili non fossili in relazione all'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d).*
4. *In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure volte a migliorare la produzione di energia rinnovabile individuate, in particolare, negli audit energetici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo di 5 punti percentuali di quanto prescritto al paragrafo 2, lettera c). Tale deroga è concessa solo agli Stati membri che possono dimostrare entro il 31 dicembre 2040 che il 35 % di energia esterna da combustibili non fossili in riferimento alla deroga di cui al paragrafo 2, lettera a), dovrà essere acquistato per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), tenendo conto di tutte le misure di efficienza energetica e di tutte le misure volte a migliorare la produzione di energia rinnovabile individuate, in particolare, negli audit energetici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

5. ***La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca i metodi per valutare se gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono stati raggiunti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.***

Articolo 12

Cooperazione transnazionale

1. ***Fatti salvi i pertinenti accordi o le pertinenti intese internazionali vigenti relativi a questioni ambientali in materia di acque***, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrano acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo notifica le circostanze del caso allo Stato membro o al paese terzo responsabile e alla Commissione.

La notifica è immediata in caso di inquinamento **■** che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle. ***In caso di scarico che incida sulla salute o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato lo scarico provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro e la Commissione siano informate immediatamente.***

2. ***Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, in funzione del tipo, dell'importanza e delle possibili conseguenze dell'incidente, dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.***

Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare alla fonte per proteggere le acque recipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'eventuale cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione vi prende parte su richiesta degli Stati membri interessati.

Articolo 13

Condizioni climatiche locali

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. ***Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, le variazioni stagionali di carico e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici sono valutate e prese in considerazione nella progettazione, nella costruzione e nel funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie.***

Articolo 14

Scarichi di acque reflue non domestiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue non domestiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano subordinati a **regolamentazioni e/o** autorizzazioni specifiche preventive da parte dell'autorità competente **o dell'organismo abilitato**.

■

Qualora siano previste autorizzazioni specifiche per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:

- a) **consulti e informi** i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali sono scaricate le acque reflue non domestiche prima di rilasciare autorizzazioni specifiche;
- b) **su richiesta**, permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare le autorizzazioni specifiche ■ per i loro bacini idrografici **preferibilmente prima della loro concessione**;
- c) **qualora si prevedano regolamentazioni preventive per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui sono scaricate le acque reflue non domestiche siano consultati prima dell'adozione delle regolamentazioni preventive**.

Le regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche preventive di cui al presente paragrafo garantiscono quanto segue:

- a) il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dell'acqua stabilite in altre normative dell'Unione, comprese le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, e, se del caso, il monitoraggio della qualità e della quantità dei pertinenti scarichi di acque reflue non domestiche. In particolare, il carico inquinante presente negli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non altera lo stato del corpo idrico recipiente né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;***
- b) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di gestione delle acque reflue urbane, non danneggiano le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le apparecchiature associate né la capacità di recuperare risorse, compreso il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei nutrienti o di altri materiali dalle acque reflue urbane o dai fanghi;***
- c) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;***
- d) l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;***

e) *se l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un'installazione che detiene un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall'installazione e rispettassero i valori limite di emissione applicabili conformemente alla presente direttiva.*

Gli Stati membri provvedono affinché, per lo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano nei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, non siano concesse autorizzazioni specifiche, o nessuna regolamentazione preventiva consenta tale scarico di acque reflue non domestiche senza tenere conto della valutazione e della gestione dei rischi dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 e delle misure di gestione del rischio sulla base di tale articolo.

⁴⁷ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2. Gli Stati membri **provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati** adottino le misure opportune, compreso il riesame **e, se del caso, la revoca delle regolamentazioni e/o** autorizzazioni specifiche **preventive**, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:
- a) nel contesto del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono stati individuati inquinanti all'entrata e allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
 - b) i fanghi risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono destinati a essere utilizzati conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio⁴⁸;
 - c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741 **o riutilizzate a fini diversi da quelli agricoli**;
 - d) le acque recipienti sono utilizzate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;
 - e) l'inquinamento delle acque reflue non domestiche scaricate nella rete fognaria o nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane mette a repentaglio il funzionamento della rete o dell'impianto.

⁴⁸ Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

3. Le **regolamentazioni e** autorizzazioni specifiche **preventive** di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** rispettano le prescrizioni di cui al **paragrafo 1, terzo comma**. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare **le prescrizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma**, al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico nel campo della protezione dell'ambiente.
4. Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate e **■** se necessario adeguate almeno ogni **■ dieci** anni.

Le regolamentazioni preventive di cui al paragrafo 1 sono riesaminate a intervalli regolari e se necessario adeguate.

In caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico recipiente, le autorizzazioni specifiche sono riesaminate e adattate a tali cambiamenti.

Articolo 15

Riutilizzo dell'acqua e scarichi di acque reflue urbane

1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, *se opportuno, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati. Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate è valutato tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e delle decisioni degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le acque reflue trattate sono riutilizzate o quando ne è previsto il riutilizzo, ciò non comprometta il flusso ecologico nelle acque recipienti e non vi siano effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.* Le acque reflue trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/741. *Quando a livello degli Stati membri sono disponibili strategie sulla resilienza idrica, nell'ambito di tali strategie è considerata la possibilità di misure volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate e il riutilizzo effettivo.*

Se le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate per l'irrigazione agricola, gli Stati membri possono derogare ai requisiti per il trattamento terziario di cui all'allegato I, tabella 2, per la frazione di acque reflue urbane trattate destinata esclusivamente al riutilizzo nell'irrigazione agricola, se è possibile dimostrare quanto segue:

- a) il contenuto di nutrienti nella frazione riutilizzata non supera la domanda delle colture interessate; e*
- b) non vi sono rischi per l'ambiente, in particolare in relazione all'eutrofizzazione delle acque dello stesso bacino idrografico, e non vi sono rischi per la salute umana, in particolare in relazione agli organismi patogeni; e*
- c) l'impianto di trattamento dispone di una capacità sufficiente per trattare o immagazzinare le acque reflue urbane al fine di evitare scarichi nelle acque recipienti che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato I, parte B e tabella 2, secondo i metodi di controllo di cui all'allegato I, parte C.*

I

2. Gli Stati membri provvedono affinché ***almeno tutti*** gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di ***1 000 a.e. o più siano*** subordinati a ***regolamentazioni e/o autorizzazioni*** specifiche ***preventive***. ***Tali regolamentazioni e/o autorizzazioni*** garantiscono il rispetto dei **■** requisiti di cui all'allegato I, parte B.
3. Le ***regolamentazioni e/o*** autorizzazioni specifiche ***preventive*** di cui al paragrafo 2 sono riesaminate almeno ogni ***dieci*** anni e se necessario adeguate. ***Onde garantire che i requisiti di cui all'allegato I, parte B, continuino a essere rispettati, le disposizioni delle autorizzazioni specifiche sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue urbane in arrivo o degli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ovvero del corpo idrico recipiente.***
4. ***Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per far fronte all'aumento dei carichi di acque reflue domestiche, compresa la costruzione di nuove infrastrutture, ove necessario.***

In tal modo, si ritiene che gli Stati membri adempiano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la costruzione o l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per trattare carichi maggiori o carichi altrimenti non trattati di acque reflue domestiche è subordinato ad autorizzazione preventiva conformemente alla presente direttiva;*
- b) i benefici dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla lettera a) non possono, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere conseguiti con altri mezzi, compreso l'esame dei punti di scarico alternativi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che contribuirebbero a conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;*
- c) sono adottate, e sono indicate nelle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente direttiva, tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo gli impatti negativi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati; tali misure comprendono, ove necessario, requisiti di trattamento più rigorosi di quelli applicati prima dell'aumento del carico di acque reflue domestiche, al fine di soddisfare i requisiti delle direttive di cui all'allegato I, parte B, punto 6 della presente direttiva;*
- d) sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo l'impatto negativo di altre attività che provocano pressioni analoghe sugli stessi corpi idrici.*

Se la mancata prevenzione del deterioramento o il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE in un corpo idrico superficiale è il risultato di un'autorizzazione di cui alla lettera a), tali autorizzazioni di cui alla lettera a) sono specificate e le condizioni di cui sopra sono illustrate nei piani di gestione dei bacini idrografici richiesti ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 16

Acque reflue non domestiche biodegradabili

1. Per lo scarico di acque reflue non domestiche biodegradabili gli Stati membri fissano prescrizioni che si confacciano al tipo di industria interessata e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le acque reflue provengono da impianti che trattano un carico di 4 000 a.e. o più, appartengono ai settori industriali di cui all'allegato IV e non svolgono alcuna attività figurante nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE;

- b) le acque reflue non sono addotte a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di essere scaricate nelle acque recipienti ("scarico diretto").

Articolo 17

Sorveglianza delle acque reflue urbane

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:
- a) individuare parametri *rilevanti* per la salute pubblica *da monitorare almeno all'entrata degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto, tra l'altro, delle raccomandazioni disponibili del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), inclusi ad esempio quelli che figurano nel seguente elenco:*
- i) *virus SARS-CoV-2 e sue varianti;*

- ii) virus della poliomielite;*
 - iii) virus dell'influenza;*
 - iv) agenti patogeni emergenti;*
 - v) qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro;*
- b) determinare la chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra gli operatori e le pertinenti autorità competenti, anche per quanto riguarda il campionamento e l'analisi;*
- c) determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente **alla lettera a)**, tenendo **pertanto** conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale;
- d) organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e, **se del caso, alle autorità competenti per l'acqua potabile al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché** alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili, **conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali.**

2. Se l'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un'emergenza di sanità pubblica, **sono** monitorati i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane originate da una distribuzione rappresentativa della popolazione nazionale, ***nella misura in cui nelle acque reflue urbane si trovano i parametri rilevanti per la salute***. Il monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica, ***o per un periodo più lungo se ritenuto utile per altri fini, secondo la stessa autorità competente***.

Per determinare se esiste un'emergenza di sanità pubblica, l'autorità competente ***prende in considerazione le decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371***, le valutazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e le decisioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adottate conformemente al regolamento sanitario internazionale.

3. Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro il ... ***[ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma seguente] affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio nelle acque reflue urbane***.

*Entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una **frequenza minima di campionamento** e una metodologia armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane, **tenendo conto almeno di tutti i dati disponibili delle autorità nazionali di sanità pubblica e delle autorità nazionali responsabili del monitoraggio della resistenza antimicrobica.***

4. I risultati del monitoraggio di cui al presente articolo sono comunicati conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 18

Valutazione e gestione del rischio

1. Entro il **31 dicembre 2027** gli Stati membri identificano **e valutano** i rischi per l'ambiente e per la salute umana posti dagli scarichi di acque reflue urbane, **tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e degli eventi estremi**, e almeno i rischi connessi a quanto segue:
- a) qualità dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;

b) qualità delle acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE;

I

c) qualità dei corpi idrici in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) stato del corpo idrico sotterraneo recipiente quale definito all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della stessa direttiva per i corpi idrici sotterranei recipienti;

e) stato dell'ambiente marino quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

f) stato del corpo idrico superficiale recipiente quale definito all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della stessa direttiva per i corpi idrici superficiali recipienti.

2. Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti:

a) adozione di misure supplementari tese a prevenire e ridurre alla fonte l'inquinamento causato dalle acque reflue urbane, ove necessario per salvaguardare la qualità del corpo idrico recipiente a integrazione delle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

I

- b) realizzazione di reti fognarie conformemente all'articolo 3 per gli agglomerati con meno di 1 000 a.e.;
- c) applicazione del trattamento secondario conformemente all'articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 1 000 a.e.;
- d) applicazione del trattamento terziario conformemente all'articolo 7 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

- e) applicazione del trattamento quaternario conformemente all'articolo 8 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e., ***in particolare quando le acque reflue urbane sono scaricate in corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, acque di balneazione o zone in cui si svolgono attività di acquacoltura e quando le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate a fini agricoli;***
 - f) elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane conformemente all'articolo 5 per gli agglomerati con meno di 10 000 a.e. e adozione delle misure di cui all'allegato V;
 - g) applicazione al trattamento delle acque reflue urbane raccolte di requisiti più rigorosi di quelli indicati nell'allegato ***I***, parte B.
3. I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni sei anni ***in linea con la tempistica del riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati ai sensi della direttiva 2000/60/CE e a partire dal 31 dicembre 2033.*** Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa ***nei corrispondenti piani di gestione dei bacini idrografici e*** nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta. ***Tale sintesi è resa disponibile al pubblico.***

Articolo 19

Accesso ai servizi igienico-sanitari

Fatti salvi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, ***tenendo conto nel contempo delle prospettive e circostanze locali e regionali in materia di servizi igienico-sanitari***, adottano ogni misura necessaria ***a garantire*** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

A tale scopo, entro il ***12 gennaio 2029*** gli Stati membri:

- a) individuano le **■** persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, ***prestando particolare attenzione ai*** gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;
- b) valutano le possibilità di migliorare ***e provvedono a migliorare*** l'accesso di ***tali*** persone **■** alle strutture igienico-sanitarie;
- c) per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne, ***e in tal caso garantiscono l'opportuna informazione del pubblico;***
- d) ***per tutti gli agglomerati con 5 000 a.e. o più, incoraggiano le autorità competenti a mettere a disposizione un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie gratuite negli edifici pubblici, in particolare negli edifici amministrativi;***

- e) ***incoraggiano la messa a disposizione di strutture igienico-sanitarie per tutti, a titolo gratuito o a prezzi modici, nei ristoranti, nei negozi e in spazi privati analoghi accessibili al pubblico.***

Articolo 20

Fanghi e recupero di risorse

1. Gli Stati membri ***incoraggiano il recupero delle risorse di valore*** e adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi:
- a) massimizzano la prevenzione;
 - b) ***preparano al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero*** delle risorse, ***in particolare del fosforo e dell'azoto, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali o locali;***
 - c) riducono al minimo l'impatto negativo sull'ambiente ***e sulla salute umana.***

■

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva *specificando un tasso minimo combinato* di riutilizzo e riciclaggio del fosforo *presente nei fanghi e nelle acque reflue urbane non riutilizzate ai sensi della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 1*, tenendo conto delle tecnologie disponibili, *delle risorse e della fattibilità economica per il suo recupero, nonché del contenuto di fosforo nei fanghi e del livello di saturazione del mercato nazionale con fosforo organico proveniente da altre fonti, garantendo nel contempo la gestione sicura dei fanghi e l'assenza di impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. La Commissione adotta tali atti delegati entro il ... [3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].*

Articolo 21

Monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti *o gli organismi abilitati* monitorino:
- a) gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I, parte B, secondo i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell'allegato I, parte C; tale monitoraggio riguarda anche i carichi e le concentrazioni dei parametri che figurano nell'allegato I, parte B;

- b) la quantità, la composizione e la destinazione dei fanghi, ***tenendo conto dei requisiti della direttiva 86/278/CEE per i fanghi destinati all'uso agricolo;***
- c) ***laddove si faccia ricorso alla deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 1, le quantità annuali e mensili delle acque reflue urbane riutilizzate in agricoltura soggette a detta deroga; il contenuto di nutrienti della frazione riutilizzata per l'irrigazione agricola e il periodo durante il quale tale frazione è riutilizzata rispetto al fabbisogno mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate da tale riutilizzo delle acque reflue urbane;***
- d) i gas a effetto serra, ***compresi almeno CO₂, N₂O e CH₄ emessi*** dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **■** 10 000 a.e. ***o più, mediante analisi, calcoli e modellizzazioni, se opportuno;***
- e) ***l'energia utilizzata e generata dai proprietari di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di 10 000 a.e. o più o dai loro gestori, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata o generata in loco o altrove, in linea con i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nonché l'energia acquistata nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, qualora tali deroghe siano applicate.***

2. Per tutti gli agglomerati *di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3*, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, *gli organismi abilitati o i gestori delle reti fognarie svolgano un monitoraggio rappresentativo, nei punti pertinenti, delle tracimazioni causate da piogge violente nei corpi idrici e degli scarichi di deflusso urbano da collettori separati, al fine di stimare la concentrazione e il carico dei parametri che figurano nell'allegato I, tabella 1, e ove opportuno nella tabella 2, nonché il contenuto di microplastiche e di inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati di tale monitoraggio a fini di modellizzazione, se lo ritengono opportuno.*
3. Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. *o più* gli Stati membri *provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati* monitorino, all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque dei seguenti elementi:
- a) gli inquinanti *la cui presenza nelle acque reflue urbane è probabile*, elencati:
- i) negli allegati VIII e X della direttiva 2000/60/CE, nell'allegato **I** della direttiva 2008/105/CE, nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE;

- ii) nell'allegato della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;
 - iii) nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006;
 - iv) negli allegati I e II della direttiva 86/278/CEE;
- b) i parametri che figurano nell'allegato III, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all'articolo 8 di detta direttiva; ***per le PFAS gli Stati membri possono scegliere di utilizzare uno o entrambi i parametri "totale PFAS" e/o "somma PFAS" quando è disponibile una metodologia conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5;***
- c) ***l'allegato I della direttiva 2006/7/CE, in caso di scarichi diretti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in zone con acque di balneazione durante la stagione balneare, che potrebbero impedire il rispetto della direttiva 2006/7/CE;***

⁴⁹ Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

- d) la presenza di *microplastiche*;
- e) *gli inquinanti elencati alle lettere a) e b) possono essere esclusi dal monitoraggio di cui al presente paragrafo nella misura in cui possa essere dimostrato, anche sulla base dei risultati del monitoraggio, che sono assenti dalle acque reflue urbane.*

Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri *garantiscono che le autorità competenti o gli organismi abilitati* monitorino la presenza di *microplastiche* nei fanghi, *se pertinente e in particolare se sono riutilizzati in agricoltura.*

Il monitoraggio di cui al **paragrafo 3** è eseguito con le frequenze indicate di seguito:

- a) almeno due campioni l'anno, prelevati al massimo a sei mesi di distanza, per gli agglomerati con **150 000** a.e. o più;
- b) almeno un campione ogni **due** anni per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e **150 000**.

La frequenza di monitoraggio può essere dimezzata negli anni successivi nel caso in cui i risultati del monitoraggio per gli inquinanti di cui al paragrafo 3 siano inferiori agli standard di qualità ambientale applicabili di cui alla direttiva 2008/105/CE nel corso di tre campionamenti consecutivi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe essere riesaminata almeno ogni anno.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva stabilendo *metodologie* per misurare, *stimare e modellizzare le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le microplastiche* nelle acque reflue urbane e nei fanghi. *La Commissione comunica le metodologie entro il ... [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.*

■

5. *La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva stabilendo una metodologia per misurare il "totale PFAS" e la "somma PFAS" nelle acque reflue urbane. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.*

6. *Sulla base della relazione degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, al fine di garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, specificando un elenco minimo dei pertinenti inquinanti la cui presenza nelle acque reflue urbane è probabile e sviluppando una metodologia per individuarli, tenendo conto delle condizioni locali e della valutazione del rischio svolta a norma della pertinente normativa dell'Unione, nonché dei criteri per il riesame dell'esclusione di alcuni inquinanti di cui al paragrafo 3, lettera e) e della frequenza di tale riesame.*

Articolo 22

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA):
 - a) istituiscono entro il 31 dicembre **2028**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all'allegato I, parte C; ■
 - b) istituiscono entro il 31 dicembre **2028**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell'articolo 3;
 - c) istituiscono entro il 31 dicembre **2028**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni **sull'attuazione dell'articolo 4**, paragrafo 5, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;
 - d) istituiscono entro il 31 dicembre **2028**, **e aggiornano successivamente con cadenza annuale**, una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell'allegato I, parte C, che non sono risultati conformi;

- e) istituiscono entro il 31 dicembre **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas ***a effetto serra***, ripartite tra i diversi gas, sull'energia totale consumata e sull'energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ***della percentuale di energia acquistata da fonti non fossili e, se disponibile, accompagnata da una ripartizione dei diversi tipi di fonti energetiche non fossili utilizzate, laddove si faccia ricorso alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 3;***
- f) istituiscono entro il 31 dicembre **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell'allegato V, punto 3;
- g) istituiscono entro il 31 dicembre **2030**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3;
- h) istituiscono entro il 31 dicembre **2030**, e aggiornano ***a norma dell'articolo 7, paragrafo 2***, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione ■ ;

- i) istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano **a norma dell'articolo 8, paragrafo 2**, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l'accumulo di **microinquinanti** rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;
- j) istituiscono entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell'articolo 19, **lettere a), b) e c)**, comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari **negli agglomerati con 10 000 a.e. o più**;
- k) **entro dicembre 2030 gli Stati membri in cui sono utilizzati i supporti per biomasse istituiscono una serie di dati contenente il tipo di supporti per biomasse utilizzato e una breve descrizione delle misure adottate dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti per biomasse al fine di evitare fuoriuscite nell'ambiente e aggiornano tale serie di dati successivamente ogni cinque anni**;
- l) **istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente ogni anno, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), insieme a un confronto della domanda mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate dalla frazione riutilizzata di acque reflue urbane trattate di cui all'articolo 15, paragrafo 1.**

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione e l'AEA abbiano **■** accesso alle serie di dati di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, sono prese in considerazione le informazioni comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 ***per gli inquinanti connessi alle acque reflue urbane.***

Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEA consente l'accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che precisino il formato delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, ***entro il 31 dicembre 2028 per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), i), j), k) e l). La Commissione può adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, per specificare il formato delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e h).***

Articolo 23

Programma nazionale di attuazione

1. Entro il ... [**primo** giorno del **trentaseiesimo** mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri elaborano un programma nazionale di attuazione della presente direttiva.

Il programma include:

- a) una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8;
- b) l'individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa, **ivi inclusa quando disponibile una stima del contributo finanziario delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore stabilito in conformità dell'articolo 10 della presente direttiva**, e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell'agglomerato e al **livello di** impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate **e ai relativi rischi per l'ambiente o la salute umana**;

- c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo, alla **ristrutturazione o alla sostituzione** delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione dei **tassi di ammortamento e delle condizioni tecniche e operative, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite, infiltrazioni e problemi di flusso nelle reti fognarie, utilizzando, se del caso, strumenti digitali;**
- d) l'individuazione o almeno l'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.
- e) **tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 7, paragrafo 7, se del caso.**

Gli Stati membri possono continuare a utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, al fine di garantire che tutti i cittadini beneficino in egual misura della raccolta e del trattamento efficienti delle acque reflue urbane. Gli Stati membri possono parimenti scambiare le migliori pratiche su come migliorare l'assorbimento dei fondi dell'Unione.

Quando gli Stati membri stabiliscono, durante l'esecuzione del programma nazionale di attuazione, che a causa della necessità di salvaguardare il patrimonio culturale non è possibile rispettare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 3, in settori specifici, essi aggiornano il loro programma nazionale di attuazione. Tale aggiornamento contiene un elenco degli agglomerati con le aree interessate, una giustificazione dettagliata che dimostri che la realizzazione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile a causa della necessità di salvaguardare il patrimonio culturale, nonché un calendario adeguato per il completamento delle infrastrutture necessarie in tali aree. Le proroghe dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e/o all'articolo 6, paragrafo 3, sono stabilite per area specifica, sono mantenute il più possibile brevi e non superano gli otto anni. Il programma nazionale di attuazione aggiornato è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre.

■

2. Entro il ... [primo giorno del trentaseiesimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

3. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni *sei* anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.



4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi e i formati di presentazione dei programmi nazionali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 24

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, *facilmente accessibili* e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane *per* ogni agglomerato *con oltre 1 000 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente*. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell'allegato VI.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anche con altri mezzi su richiesta motivata.

2. ***Laddove i costi siano recuperati completamente o parzialmente tramite un sistema di tariffe idriche***, gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte ***le famiglie in agglomerati con oltre 10 000 a.e., e preferibilmente con oltre 1 000 a.e.***, collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata ***e facilmente accessibile, ad esempio, e se disponibile***, in fattura o attraverso ***mezzi digitali quali*** applicazioni intelligenti ***o siti web***, le informazioni seguenti senza doverle richiedere:

- a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nelle acque recipienti e i valori limite di cui all'allegato I, tabelle 1, 2 e 3; ***tali informazioni sono presentate in modo da consentire un agevole confronto, ad esempio sotto forma di percentuale di conformità;***
- b) il volume o la stima del volume in metri cubi delle acque reflue urbane raccolte e trattate, per anno o per periodo di fatturazione, per la famiglia o l'entità collegata, unitamente alle tendenze e ai prezzi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per ***la*** famiglia (costo per litro e per metro cubo);
- c) il raffronto tra il volume annuo di acque reflue urbane raccolte e trattate per la famiglia per anno e il volume medio per famiglia nell'agglomerato interessato;

■

d) il link ai contenuti online di cui al paragrafo 1.

Laddove non siano disponibili informazioni relative all'utilizzo individuale, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) saranno fornite a livello di agglomerato in modo facilmente fruibile tramite un sito web o un'applicazione intelligente.

3. La Commissione può adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare il paragrafo 2 ***del presente articolo*** e l'allegato VI aggiornando le informazioni che devono essere fornite al pubblico online e alle ***famiglie*** collegate alle reti fognarie al fine di adeguare gli obblighi al progresso tecnico e alla disponibilità di dati in questo settore.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e i metodi di presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 25

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 6, 7 o 8 quando è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essi vantano un interesse sufficiente;
 - b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. ***La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.***

3. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.
4. ***Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.***

Articolo 26

Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche ***conformemente alle norme nazionali.***
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate ■ . Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

■

4. Gli Stati membri **possono stabilire** termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 ■ . Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, **o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza**, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

5. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni sul proprio diritto di chiedere un indennizzo per il danno.***

Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione della direttiva sul trattamento delle *acque reflue* urbane, *istituito dalla direttiva 91/271/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Sanzioni

1. *Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*⁵⁰, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ■

⁵⁰ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
 - a) la natura, la gravità e la portata della **violazione**;
 - b) **se del caso**, il carattere doloso o colposo della violazione;
 - c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla **violazione**, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
 - d) **il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente**;
 - e) **la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile**.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.

Articolo 30

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre **2033** ed entro il 31 dicembre 2040 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva basata in particolare sugli elementi seguenti:
 - a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;
 - b) le serie di dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
 - c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
 - d) le raccomandazioni dell'OMS, ove disponibili;

Tale valutazione contiene almeno un'analisi dei seguenti elementi:

- a) ***l'adeguatezza dei parametri per la salute pubblica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che devono essere monitorati dagli Stati membri;***
- b) ***il valore aggiunto del monitoraggio obbligatorio di parametri specifici per la salute pubblica;***

- c) **■** l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di *microinquinanti* nelle acque reflue, sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei *microinquinanti* all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ***nonché un'analisi della necessità di rivedere le condizioni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)***;
- d) ***il valore aggiunto e l'adeguatezza di richiedere piani nazionali obbligatori di riutilizzo dell'acqua che includano obiettivi e misure nazionali tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e della normativa europee in materia di gestione idrica;***
- e) ***l'obiettivo della neutralità energetica al fine di analizzare la fattibilità tecnica ed economica e i vantaggi in materia di ambiente e clima per conseguire una maggiore autonomia energetica del settore;***

- f) le possibilità di misurare le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra prodotte dal settore delle acque reflue urbane, comprese le emissioni di gas a effetto serra diverse da quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e di stabilire requisiti per le misurazioni effettive in relazione al monitoraggio, tenendo conto delle metodologie più recenti per le emissioni di gas a effetto serra del settore delle acque reflue urbane stabilite dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico;*
- g) i possibili impatti sul funzionamento del mercato interno delle aliquote di contributo potenzialmente diverse per i produttori fissate dagli Stati membri e di cui all'articolo 9, paragrafo 1;*
- h) la fattibilità e l'adeguatezza dello sviluppo di un sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti che generano sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e microplastiche nelle acque reflue urbane, sulla base in particolare dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 21 su PFAS, e microplastiche all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;*
- i) la possibilità e il tempo necessario per conseguire la neutralità climatica del settore del trattamento delle acque reflue urbane;*

j) *l'opportunità e la fattibilità di fissare tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio a livello dell'Unione per l'azoto proveniente dai fanghi e/o dalle acque reflue urbane.*

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al primo comma, ***accompagnata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, da pertinenti proposte legislative.***

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 31

Riesame

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. ***Sulla base di tale relazione, la Commissione può inviare allerte precoci agli Stati membri che non rispettano o rischiano di non rispettare gli obiettivi e i termini di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 11.***

Articolo 32

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 91/271/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal ... [primo giorno del **trentunesimo** mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato VII, parte B, della presente direttiva.
2. ***In relazione a Mayotte***, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030 e l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal ... [ultimo giorno del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva].
L'articolo 3, paragrafo 1 bis, primo trattino, e l'articolo 4, paragrafo 1 bis, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continuano ad applicarsi fino al 30 dicembre 2030.
3. ***Fatto salvo il comma precedente***, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di 10 000 a.e. ***o più*** l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio continua ad applicarsi:
 - a) ***fino al 31 dicembre 2033 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva];***

- b) fino al 31 dicembre 2036 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2033;*
- c) fino al 31 dicembre 2039 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2036;*
- d) fino al 31 dicembre 2045 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2039;*
- e) fino al 31 dicembre 2053 per gli agglomerati ai quali si applica la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4.*

4. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 33

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [...] e agli allegati [...] [indicare gli articoli e gli allegati oggetto di modifiche sostanziali rispetto alla direttiva abrogata] entro il ... [ultimo giorno del *trentesimo* mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] █. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni █.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri █ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle *disposizioni* fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli [...] e gli allegati [...] [indicare gli articoli e gli allegati che sono invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal ... [primo giorno del ventiquattresimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE

Parte A

Reti fognarie

Per le reti fognarie sono prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie sono effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

- del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- della prevenzione di eventuali fuoriuscite ***di acque reflue, di infiltrazioni e di apporti mal collegati nelle reti fognarie,***
- della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente, ***tenendo conto dei pertinenti requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato V.***

Parte B

Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in
acque recipienti

1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue **urbane** è effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane **e dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui agli** articoli 6, 7 e 8 soddisfano le prescrizioni di cui alla tabella 1 **del presente allegato.**
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui **all'articolo 7, paragrafo 1, oppure dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3,** soddisfano, oltre ai requisiti **■** di cui al punto 2, i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato, **ad eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 8.**
4. Gli scarichi provenienti **dagli impianti di** trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, oppure **dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane** che servono gli agglomerati di cui all'**articolo 8, paragrafo 4,** soddisfano i requisiti di cui alla tabella 3 **del presente allegato.**

5. Le autorizzazioni *e/o le regolamentazioni* per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano *supporti per biomasse prevedono:*
- *una descrizione delle tecnologie che comprendono i supporti per biomasse utilizzati nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, compresi il tipo e il volume dei supporti per biomasse utilizzati nell'impianto e una descrizione delle misure adottate per evitare i rilasci di supporti per biomasse nell'ambiente;*
 - l'obbligo di monitorare e prevenire in modo permanente tutti i *rilasci* di supporti per biomasse nell'ambiente;
 - *l'obbligo di comunicare senza indugio alle autorità competenti i rilasci significativi di supporti per biomasse nelle acque recipienti.*
6. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1, 2 e 3 sono applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE e 2006/7/CE ■ .
7. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti *dannosi* sulle acque recipienti.

■

Parte C

Metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di monitoraggio che soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2 a 5. ***Se del caso, tutti i metodi di analisi sono conformi a criteri minimi di efficienza quali quelli definiti nella direttiva 2009/90/CE e in altre normative pertinenti.***

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati ai punti 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo di monitoraggio applicato.

2. I campioni su 24 ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni sono su 48 ore.

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

1 000-9 999 a.e.:	1 campione al mese (<i>cf. nota 1</i>)
10 000-49 999 a.e.:	2 campioni al mese 1 campione al mese per i microinquinanti
50 000-149 999 a.e.:	1 campione a settimana 2 campioni al <i>mese</i> per i microinquinanti
150 000 a.e. o <i>più</i> :	2 campioni a settimana 2 campioni al <i>mese</i> per i microinquinanti

Nota 1: Per gli agglomerati interessati da attività stagionale, sono accettati intervalli pari a massimo due mesi senza campioni, a condizione che si prelevino campioni supplementari durante i mesi di attività stagionale. Nel corso dell'anno sono prelevati in totale 12 campioni.

4. Le acque reflue **urbane** trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:
- a) per i parametri specificati nella tabella 1 *e nella tabella 3* si precisa nella tabella 4 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione;

- b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parametrici, a eccezione del parametro "totale dei solidi in sospensione", per il quale si possono accettare scarti dai valori parametrici fino al 150 %;
 - c) per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella. ■ Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale minima di riduzione;
 - d) per i parametri specificati nella tabella 3, ***la frequenza di campionamento di cui all'allegato I, parte C, punto 3, significa che sono prelevati un campione all'entrata e uno allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di verificare il rispetto della percentuale minima di rimozione di cui all'allegato I, tabella 3. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la percentuale media di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.***
5. I campioni sono prelevati in modo da essere rappresentativi dell'inquinamento in ***portata*** di tempo asciutto. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali dovute a piogge abbondanti.
6. Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia, la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l.

Tabella 1: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 6 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione <i>(cfr. nota 4)</i>	Metodo di riferimento per la misurazione
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅ a 20 °C) senza nitrificazione (cfr. nota 1)	25 mg/l O ₂	70-90 40 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione
Richiesta chimica di ossigeno (COD) (cfr. nota 2)	125 mg/l O ₂	75	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio bicromato
Carbonio organico totale (cfr. nota 2)	37 mg/l	75	EN 1484
Totale dei solidi in sospensione	35 mg/l (cfr. nota 3)	90 (cfr. nota 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 µm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso – Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media tra 2 800 e 3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

Nota 1: Questo parametro può essere sostituito da un altro (carbonio organico totale/TOC o richiesta totale di ossigeno/TOD) se è possibile stabilire una relazione tra il BOD₅ e il parametro sostitutivo.

Nota 2: Lo Stato membro misura la richiesta chimica di ossigeno (COD) o il carbonio organico totale.

Nota 3: Requisito facoltativo.

Nota 4: Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

Tabella 2: Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafo 1, **o dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si applicano entrambi i parametri. Agli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, uno** o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione (cfr. note 1 e 2)	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale (cfr. nota 4)	0,7 mg/l (10 000 – 150 000 a.e.) 0,5 mg/l (oltre 150 000 a.e.)	87,5 (10 000 – 150 000 a.e.) 90 (oltre 150 000 a.e.)	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale (cfr. nota 4)	10 mg/l (10 000 – 150 000 a.e.) 8 mg/l (oltre 150 000 a.e.) (cfr. nota 5)	80 (cfr. nota 3)	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

Nota 1: Riduzione *in rapporto al carico dell'affluente oppure al carico generato in un agglomerato se è possibile garantire lo stesso livello di protezione dell'ambiente.*

Nota 2: *Se una frazione delle acque reflue urbane trattate è utilizzata per l'irrigazione agricola, i nutrienti contenuti in tale frazione possono essere inclusi nel calcolo del carico dell'affluente ed essere esclusi dagli scarichi.*

Nota 3: *In casi eccezionali dovuti a specifiche circostanze locali si può tener conto della ritenzione naturale dell'azoto nel calcolo della percentuale minima di riduzione negli Stati membri in cui la ritenzione naturale dell'azoto è stata considerata nel calcolo della percentuale minima di riduzione di azoto di cui all'allegato I, tabella 2, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio e qualora sia dimostrato che parte dell'azoto proveniente dalle acque reflue urbane può essere eliminato nelle acque recipienti fino al ... [ultimo giorno del ventesimo anno successivo all'entrata in vigore della direttiva] per il calcolo della percentuale minima di riduzione di azoto di cui all'allegato I, parte B, tabella 2, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:*

- 1) *il tempo medio di ritenzione idraulica del liquame scaricato è pari ad almeno 1,5 anni prima che raggiunga l'area sensibile all'azoto designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;*
- 2) *è garantito il programma di monitoraggio e valutazione continui del parametro relativo all'azoto totale:*
 - a) *nello sbocco di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, se del caso, nel deflusso urbano proveniente da agglomerati con 10 000 a.e. e oltre situati nel bacino idrografico dell'area designata quale sensibile all'azoto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; e*
 - b) *nelle pertinenti entrate dell'area interessata designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; e*

- c) nei luoghi di campionamento rappresentativi nelle acque recipienti e nei pertinenti corpi idrici nel bacino idrografico dell'area interessata designata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;*
- 3) la percentuale minima di riduzione per l'azoto di cui alla tabella 2 è rispettata; detta percentuale è calcolata sulla base dei dati raccolti per mezzo del programma di monitoraggio e valutazione continui di cui al punto 2;*
- 4) può essere dimostrato che le emissioni di azoto provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico non sono dannose né per l'ambiente, biodiversità compresa, né per la salute umana e che non modificano l'ecosistema;*
- 5) le concentrazioni dei nutrienti nelle aree di cui alla condizione 2, lettera c), sono conformi alle condizioni di cui all'allegato V, punto 1.2.1, della direttiva 2000/60/CE per la definizione del buono stato ecologico di tali aree;*
- 6) l'uso della ritenzione naturale dell'azoto è comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), oltre che agli Stati membri limitrofi potenzialmente interessati, insieme a tutti gli elementi necessari a verificare che siano rispettate le succitate condizioni 1, 2, 3, 4 e 5.*

Nota 4: Questo requisito si applica il ... [data di adozione della presente direttiva] agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane esistenti tenuti a rispettare le scadenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e agli agglomerati di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Fino a quando dette scadenze non siano state rispettate, a tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane si applicano gli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Nota 5: Laddove la temperatura nell'effluente del reagente biologico sia inferiore a 12 °C, i risultati dei campioni prelevati possono essere esclusi dal calcolo della media annuale per l'azoto di cui alla parte C, punto 4, lettera c), del presente allegato, se può essere dimostrato tutto quanto segue:

- 1) l'impatto negativo sull'ambiente non è certo;*
- 2) sarebbero necessari costi eccessivi e/o un consumo energetico eccessivo per raggiungere i livelli per l'azoto di cui alla tabella 2.*

Laddove la temperatura nell'effluente del reagente biologico sia inferiore a 5 °C, i risultati dei campioni prelevati possono essere esclusi dal calcolo della media annuale per l'azoto di cui alla parte C, punto 4, lettera c), del presente allegato.

Tabella 3: Requisiti per il trattamento quaternario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, **o dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che servono gli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafo 4.**

Indicatori	Percentuale minima di rimozione <i>in rapporto al carico dell'affluente</i>
Sostanze che possono inquinare l'acqua anche a basse concentrazioni (cfr. nota 1)	80 % (cfr. nota 2)

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a) e b).

a) Categoria 1 (sostanze che possono essere trattate con grande facilità):

- i) amisulpride (n. CAS 71675-85-9);
- ii) carbamazepina (n. CAS 298-46-4);
- iii) citalopram (n. CAS 59729-33-8);
- iv) claritromicina (n. CAS 81103-11-9);
- v) diclofenac (n. CAS 15307-86-5);
- vi) idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);
- vii) metoprololo (n. CAS 37350-58-6);
- viii) venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).

- b) Categoria 2 (sostanze che possono essere eliminate con facilità):
- i) benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);
 - ii) candesartano (n. CAS 139481-59-7);
 - iii) irbesartano (n. CAS 138402-11-6);
 - iv) miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-6).

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata **sulla portata di tempo asciutto** per almeno sei sostanze. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di rimozione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali **specifiche** di rimozione di tutte le **singole** sostanze che intervengono nel calcolo.

Tabella 4: *Requisiti per i campioni*

Serie di campioni prelevati all'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi
4-7	1
8-16	2
17-28	3
29-40	4
41-53	5
54-67	6
68-81	7
82-95	8
96-110	9
111-125	10
126-140	11
141-155	12
156-171	13
172-187	14
188-203	15
204-219	16
220-235	17
236-251	18
252-268	19
269-284	20
285-300	21
301-317	22
318-334	23
335-350	24
351-365	25

ALLEGATO II

AREE SENSIBILI ALL'EUTROFIZZAZIONE

1. Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, ■ del Mare del Nord e del Mare Adriatico identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi *della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2000/60/CE*.
2. Laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- a) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l'azoto;

- b) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione.
3. Acque dolci superficiali destinate all'estrazione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi di protezione, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2020/2184.
4. Aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 7 al fine di conformarsi alle prescrizioni di altri atti dell'Unione in materia di ambiente, segnatamente i corpi idrici disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE che sono a rischio di non mantenere o non raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico.
5. Eventuali altre aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione dagli Stati membri.

ALLEGATO *III*

ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

1. Medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
2. Prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici².

¹ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

² Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

ALLEGATO *IV*

SETTORI INDUSTRIALI

1. Trasformazione del latte
 2. Lavorazione degli ortofrutticoli
 3. Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche
 4. Trasformazione delle patate
 5. Industria della carne
 6. Industria della birra
 7. Produzione di alcole e di bevande alcoliche
 8. Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
 9. Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa
 10. Fabbriche di malto
 11. Industria di trasformazione del pesce
-

ALLEGATO V

CONTENUTO DEI PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. Analisi della situazione iniziale del bacino di drenaggio dell'agglomerato interessato, compresi almeno gli elementi seguenti:
 - a) descrizione dettagliata del sistema di reti fognarie, delle relative capacità di stoccaggio **e conduzione** delle acque reflue urbane e del deflusso urbano nonché delle capacità esistenti di trattamento delle acque reflue urbane in caso di precipitazioni;
 - b) **in caso di collettori fognari combinati**, analisi dinamica dei flussi di acque reflue urbane in caso di precipitazioni, basata su **dati di monitoraggio o** modelli idrologici, idraulici e di qualità delle acque che tengano in considerazione le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, con indicazione della stima dei carichi inquinanti **dei parametri di cui all'allegato I, tabella 1 e, se del caso, tabella 2, nonché microplastiche e inquinanti di rilievo** rilasciati nelle acque recipienti in caso di precipitazioni;
 - c) **in caso di collettori fognari separati**, **descrizione dettagliata dei requisiti di monitoraggio in punti pertinenti dei sistemi separati in cui si prevede che gli scarichi di deflusso urbano siano inquinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), al fine di individuare le misure pertinenti e fattibili di cui al punto 3 del presente allegato.**

2. Obiettivi di riduzione dell'inquinamento dovuto a tracimazioni causate da piogge violente ■ , compresi gli obiettivi seguenti:
- a) obiettivo indicativo ***non vincolante*** che le tracimazioni causate da piogge violente ■ rappresentino ***una piccola percentuale, non*** superiore al **2 %**, del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte.
- Tale ***obiettivo*** indicativo ***non vincolante*** è raggiunto:
- i) entro il 31 dicembre **2039** da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;
- ii) entro il 31 dicembre **2045** da tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più ***di cui*** all'articolo 5;
- b) progressiva ***riduzione delle macroplastiche***.
3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2 ***entro i termini fissati al punto 2 del presente allegato***, con un ***calendario per l'attuazione delle misure e una distinzione tra le misure già in vigore e quelle da adottare***. ***Contiene inoltre un'***indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità nell'***attuazione*** del piano integrato.

4. Nel valutare le misure da adottare conformemente al punto 3, lo Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti prendano in considerazione almeno gli elementi seguenti:
- a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi **e blu nelle aree urbane al fine di ridurre le tracimazioni causate da piogge violente** o che limitino le superfici impermeabili negli agglomerati;
 - b) in secondo luogo, misure tese a migliorare la gestione e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, tra cui reti fognarie, volumi di stoccaggio e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di garantire che **il rilascio di acque reflue urbane non trattate o di deflusso urbano inquinato** nelle acque recipienti sia ridotto al minimo;
 - c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque reflue urbane, **come il collegamento di aree urbane di nuova costruzione a collettori fognari separati, se del caso**, o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi **e blu** come i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Se del caso, nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.
-

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

- 1) Autorità competente e gestore/i responsabili dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, comprese informazioni sull'assetto proprietario dei gestori e i relativi recapiti.
- 2) Carico totale di acque reflue urbane generato nell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti (a.e.), con indicazione della quota di tale carico (in percentuale) che:
 - a) è raccolta e trattata in impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - b) è trattata da sistemi individuali registrati;
 - c) non è raccolta o trattata.
- 3) Se del caso, motivazione della mancata raccolta o del mancato trattamento di un determinato carico di acque reflue urbane.
- 4) Informazioni sulla qualità delle acque reflue urbane scaricate dall'agglomerato in ogni corpo idrico recipiente, compresi gli elementi seguenti:
 - a) concentrazioni medie annue e carico di inquinanti contemplati all'articolo 21 rilasciati da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

- b) stima del carico degli scarichi da sistemi individuali per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2;
 - c) **per gli agglomerati di 10 000 a.e. e più**, stima del carico degli scarichi da collettori fognari combinati e delle tracimazioni causate da piogge violente per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2.
- 5) Costi totali annui d'investimento e costi totali annui operativi, con indicazione distinta dei costi di raccolta e trattamento, dei costi totali annui legati al personale, all'energia, ai materiali di consumo, dei costi amministrativi e degli altri costi, nonché costi medi annui d'investimento e operativi per **█** metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate, **e per famiglia media laddove i costi siano recuperati completamente o parzialmente tramite un sistema di tariffe idriche o per livello di agglomerato in altri casi.**
- 6) Informazioni sulle modalità di copertura dei costi di cui al punto 5 e, se questi sono recuperati mediante un sistema tariffario, informazioni sulla struttura delle tariffe per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate o per metro cubo di acqua fornita, con indicazione dei costi fissi e variabili e ripartizione tra costi di raccolta, di trattamento, amministrativi e altri costi.
- 7) Piani d'investimento per le infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane a livello di agglomerato, con indicazione degli impatti previsti sulle tariffe dei servizi per le acque reflue urbane e dei benefici finanziari e sociali perseguiti.

- 8) Per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane **di 10 000 a.e. o più**:
- a) carico totale trattato (in a.e.) ed energia necessaria per trattare le acque reflue urbane (in kWh totali e per metro cubo);
 - b) energia rinnovabile totale generata ogni anno (in GWh/anno), con ripartizione per fonte di energia.



- 9) Emissioni totali **dirette** di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento delle infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane **di 10 000 a.e. o più** in ciascun agglomerato e, **ove** disponibili, emissioni totali **indirette** di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte **in particolare** durante la costruzione di tali infrastrutture.
- 10) Resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- 11) *Su richiesta giustificata, e non prima del ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], i consumatori hanno accesso ai dati storici per le informazioni di cui ai punti 2, 4, 8 e 9, risalenti fino ai 10 anni precedenti.***

ALLEGATO *VII*

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo [19])

Direttiva del Consiglio 91/271/CEE (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)	
Direttiva 98/15/CEE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato III, punto 21
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)	limitatamente all'allegato, punto 4.2
Direttiva del Consiglio 2013/64/UE (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8)	limitatamente all'articolo 1

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

Direttiva	Termine di recepimento
91/271/CEE	30 giugno 1993
98/15/CEE	30 settembre 1998
2013/64/UE	31 dicembre 2018 per l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 30 giugno 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) 31 dicembre 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

ALLEGATO *VIII*

Tavola di concordanza

Direttiva 91/271/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti da 1) a 4)	Articolo 2, punti da 1) a 4)
–	Articolo 2, punti 5) e 6)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 7)
–	Articolo 2, punti 8) e 9)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, punto 10)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, punto 12)
–	Articolo 2, punti 13) e 14)
Articolo 2, punto 10)	Articolo 2, punto 15)
Articolo 2, punto 11)	Articolo 2, punto 16)
–	Articolo 2, punti da 17) a 25)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
–	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1
–	Articolo 4, paragrafo 2
–	Articolo 4, paragrafo 3
–	Articolo 4, paragrafo 4
–	Articolo 4, paragrafo 5
–	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
–	Articolo 6, paragrafo 3
–	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
–	Articolo 7, paragrafo 1
–	Articolo 7, paragrafo 2

Direttiva 91/271/CEE	Presente direttiva
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
–	Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 9
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 10
–	Articolo 8
–	Articolo 9
–	Articolo 10
–	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12, paragrafo 1
–	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
–	Articolo 14, paragrafo 2
–	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
–	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
–	Articolo 16
–	Articolo 17
–	Articolo 18
–	Articolo 19
–	Articolo 20
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
–	Articolo 21, paragrafo 2
–	Articolo 21, paragrafo 3
–	Articolo 22

Direttiva 91/271/CEE	Presente direttiva
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
–	Articolo 23, paragrafo 2
–	Articolo 23, paragrafo 3
–	Articolo 23, paragrafo 4
–	Articolo 24
–	Articolo 25
–	Articolo 26
–	Articolo 27
Articolo 18	Articolo 28
–	Articolo 29
–	Articolo 30
–	Articolo 31
–	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
–	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 35
Allegato I	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	Allegato I, parte C
Allegato I, parte D	Allegato I, parte D
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
Allegato III	Allegato IV
–	Allegato V
–	Allegato VI
–	Allegato VII
–	Allegato VIII

Or. en